

FAUSTINO NAZZI

Storia religiosa della Slavia Friulana Dalle origini al 1920

1

San Pietro degli Slavi

Premessa. Questo studio si basa sugli archivi di Curia di Udine, del Capitolo di Cividale e del Museo Nazionale di Cividale. Usufruisce di una bibliografia relativa alla tematica senza alcuna pretesa di completezza scientifica. Abbiamo fiducia che la passione che ci ha spinto ed accompagnato in questa ricerca, compresa l'ansia di non trascurare nulla, supplisca a qualsiasi carenza. Quando si pensa che quella carta o pergamena capitataci sotto gli occhi è giunta fino a noi tra le innumerevoli altre perdute, non si può considerarla pura casualità. Per questo va compresa la pedanteria e la sovrabbondanza documentaria con traduzioni e testi originali in nota. Dal molto ciascuno può estrarre l'essenziale, come il sottoscritto ha fatto per le due parrocchie di San Pietro e di San Leonardo con una sintesi in appendice. La storia di queste due parrocchie è concepita in modo complementare, con i temi tipici del patriarcato d'Aquileia, dell'arcidiocesi di Udine, del capitolo e della comunità di Cividale, distribuiti pro rata parte. L'ampiezza della ricerca supporrebbe un'attenta rilettura e correzione di "bozze", dato che il suo estensore è il meno adatto a farlo di persona, "distratto" com'è dal contesto più che attento al testo. È stato fatto il possibile, per cui chiediamo scusa degli strafalcioni che ad un esperto non sfuggono mai. La Bibliografia è unica sia per la Slavia Friulana che per il Distretto di Tolmino. Se all'inizio si è abbondato nel ricorso agli autori e studi consultati, nel seguito lo si è sottinteso, anche perché le tematiche nonché le riflessioni sono ricorrenti per cui si è preferito lasciare alla pazienza ed alla diligenza del lettore la virtuosità referenziale.

Capitolo I - San Leonardo e San Pietro degli Slavi

La Bolla di Celestino III ♣ Iniziamo la presente ricerca storica con la Bolla di Celestino III dell'8 dicembre 1192, che conferma e garantisce al capitolo di Cividale la giurisdizione sulle seguenti chiese, possedute senza contestazione da almeno quarant'anni: *"*In particolare la chiesa di Volzana con le sue cappelle; la chiesa di Plezzo con le sue cappelle; la chiesa di San Vito con le sue cappelle; la chiesa di San Pietro di Azzida con le sue cappelle; la chiesa di Ipplis; la chiesa di Gagliano; la chiesa di Orsaria; la chiesa di Premariacco; la chiesa di Ziracco; la chiesa di Faedis; la chiesa di Remanzacco; la chiesa di Moimacco; la chiesa di Togliano; la chiesa di Prestento; la chiesa di Torreano; la chiesa di Rubignacco ed altre in Cividale e fuori (extra)... Ebbene le dignità e liberalità della vostra chiesa riconosciute fino a questo momento in quanto possedute canonicamente e senza contestazione, ve le confermiamo con la nostra autorità apostolica e sanzioniamo con la garanzia del presente documento"*¹.

¹ ACC Bull I, p. 39. ACC, *San Pietro*. MENIS 1995, p. 14. Facciamo precedere da un asterisco le parti tradotte il cui testo latino è riportato in nota. *"Specialiter autem ecclesiam de Valzana cum capellis suis; ecclesiam de Plez cum capellis suis; ecclesiam Sancti Viti cum capellis suis; ecclesiam Sancti Petri de Algida cum capellis suis; ecclesiam de Yplis; ecclesiam de Gallano; ecclesiam de Ursaria; ecclesiam de Premariaco; ecclesiam de Jeraco; ecclesiam de Faedis; ecclesiam de Remanzaco; ecclesiam de Muimaco; ecclesiam de Tollano; ecclesiam de Prestento; ecclesiam de Tauriano; ecclesiam de Rubinaco et alias in Civitate vel extra... seu dignitates vel libertates ecclesiae vestrae hactenus*

Alla fine del secolo XIII la giurisdizione capitolare sulle chiese elencate e le altre era già consolidata da un pacifico possesso di oltre 40 anni, dunque da prima del 1152. Le prime tre vicarie appartenenti al distretto di Tolmino, che non è citato perché già soggetto alla prepositura di Santo Stefano di Cividale, sono seguite dalla dizione *cum capellis suis*, ad indicare le chiese filiali con un popolo particolare e soggette alla cura pastorale della chiesa matrice. Sono sottintese le cappelle di Caporetto, di Circhina, di Ruth, di Chinesa, di Idria ecc., comprese tra le "extra". Anche la chiesa di San Pietro d'Azzida è seguita dalla dizione *cum capellis suis* e fra le chiese filiali sono comprese per lo meno San Leonardo e San Giovanni d'Antro. Le altre chiese dell'hinterland cividalese sono singole e le eventuali cappelle sul territorio sono devozionali.

Volzana è documentata per la prima volta in un documento del 1015, atto di donazione del patriarca Giovanni IV a Moronto, preposito di Santo Stefano: *"*e la decima che paga la pieve di Volzana"*². Questo conferma che alcune chiese e cappelle indicate nel 1192, risalgono all'anno mille, ben oltre i quarant'anni di pacifico possesso richiesti dalla Bolla papale³.

Nel cividalese la prepositura di Santo Stefano d'origine longobarda ed il capitolo d'origine patriarcale furono i protagonisti dell'organizzazione ecclesiastica del territorio. Il fonte battesimale della chiesa di San Giovanni Battista in Cividale era unico, preceduto probabilmente nel V secolo dal fonte battesimale cividalese ricavato nella Grotta d'Antro un po' come San Giovanni Battista al Timavo per Aquileia dopo la distruzione di Attila del 452⁴. Ad ogni modo dall'ottavo secolo in poi il patriarca, residente in Cividale, gestisce l'attività pastorale nelle singole chiese citate attraverso la prepositura ed il capitolo cattedrale.

Nel 1122 il patriarca Gherardo concedeva *"altari Beate Marie et Sancti Stephani"*, cioè al capitolo e alla prepositura, il placito sinodale detto diritto arcidiaconale con l'intera e piena giustizia su tutta la pieve di Cividale con le chiese ed i popoli soggetti⁵.

Nel 1253 la prepositura è soppressa ed il capitolo diviene titolare unico del ruolo plebanale con il diritto di nominare e rimuovere i vicari nelle singole vicarie *ad mensa capituli unitae, ad nutum et beneplacitum capituli: "L'affidamento, l'istituzione e la destituzione di tutte le cappelle poste entro e fuori Cividale nell'intero pievanato, che erano di competenza del preposito, da subito appartengano e spettino al decano ed al capitolo citati"*⁶.

Il servizio pastorale all'inizio veniva garantito dal clero capitolare che faceva vita comune in Cividale come stabilito dal patr. Paolino nel 792⁷. Grazie a tale residenza avevano diritto

observatas sicut eas canonice ac sine controversia possidetis, auctoritate vobis Apostolica confirmamus et praesentis scripti patrocinio communimus".

² MENIS 1995, p. 19. *"et decimam que debet exire de plebe, que vocatur Volzana"*. Nel 1015 Volzana è citata insieme alle decanie di Lauco e Fusea in Carnia, ad Ippolis, Artegna e Gemona, per indicare quelle identificabili, alle decime di quattro campi in San Daniele, a quelle di Premariacco e delle due porte di Borgo di Ponte e di Borgo San Pietro in Cividale. *"Concediamo, elargiamo e doniamo i luoghi indicati e li trasferiamo e deleghiamo dalla nostra potestà, dominio e parte nel diritto e nella proprietà dei canonici della stessa chiesa ed abbiano licenza e potestà riguardo a tutti i beni suddetti di investirli, tenerli, collocarli e affidarli e di fare qualsiasi cosa loro piacerà fare nel loro interesse, cioè con i Placiti e le distribuzioni, le collette e le angherie, giudizio e suffragi con tutti i servi che si trovano costretti nei suddetti luoghi ed ugualmente con gli uomini liberi e le rispettive masserie, vigne, prati, terre coltivate ed incolte, nei monti ed al piano, gli stagni ed i corsi d'acqua, molini, campi da erba e da fieno nonché i frutteti ed i loro prodotti e di tutti i luoghi indicati nel distretto, ossia con tutte le sue pertinenze e le pubbliche funzioni che i nostri antecessori e noi pure teniamo"*. Si chiude comminando la scomunica e l'anatema a chiunque, compresi i suoi successori, osi inquietare e molestare la prepositura (ACC San Pietro, 1400-1700). I mansi sono lavorati o da servi della gleba costretti a rimanere sul terreno sotto pena d'arresto o da massari liberi.

³ DEL BASSO 1993, p. 86.

⁴ NAZZI 2005, p. 23 n. 34.

⁵ PASCHINI 1975, p. 342. *"Haec autem supradicta loca concedimus, largimus, donamus et a nostra potestate Dominio et parte transfundimus et delegamus in jus et proprietatem ipsius ecclesiae canonicis et habeant licentiam et potestatem de omnibus supradictis ad investiendum, tenendum, collocandum et commutandum et quid quid illis ad utilitatem eorum placuerit faciendum, videlicet cum Placitis et distributionibus, collectis et angariis foro et suffragiis cum omnibus famulis in supradictis locis manentibus et liberis similiter hominibus cum eorum massericis, vineis, pratis, terris cultis et incultis, montanis et planis, aquis aquarumque decursibus, molendinis, herbaticis atque pabulaticis, necnon gemmaticis, sive eorum ameser (?) et omnium supradictorum locorum districtu, seu cum omnibus suis pertinentiis atque publicis functionibus, que nostri antecessores vel nos tenemus"*.

⁶ AMC Perg to. V, 14-8-1253, p. 21.

⁷ LEICHT 1915, p. 6.

agli emolumenti o *distributiones* quotidiane, che costituivano il vitalizio dei 40 canonici e dei 12 mansionari cui si aggiungevano i redditi delle rispettive prebende. Ogni anno il capitolo chiedeva l'impegno delle cosiddette "*cedulae vini*", cioè un tot di vino da versarsi alla canipa capitolare, garantite da un confratello esattamente come si faceva per l'appalto delle decime varie che il capitolo metteva all'incanto ogni anno alla prima domenica di quaresima. Da queste entrate provenivano le *distributiones* quotidiane attraverso un sistema di conteggio davvero complesso ed originale. Per ovviare alla variazione dei prezzi dei prodotti nei diversi momenti dell'anno, il 9 maggio di ogni anno, incaricati del capitolo stabilivano il prezzo medio delle derrate dell'anno economico trascorso e sulla base di tale prezzo medio o *meta* si stabiliva il valore delle distribuzioni effettuate e compensative.

Un documento tratto da un Codice cividalese antico (sec. XII) riporta il contributo che il capitolo versava a ciascun cappellano delle cure pastorali al di qua del torrente Torre: "**Il capp. di Faedis con due croci, denari 4; il capp. di Campeglia con una croce, denari 3; capp. di Prestento con 4 croci, denari 6; capp. di Moimacco con 2 croci, denari 4; capp. di Premariacco con una croce, denari 6; capp. di Orsaria con 2 croci, denari 4; capp. di Remanzacco con 2 croci, denari 4; capp. di Ziracco con 2 croci, denari 4; capp. di Ippis con una croce, denari 3; capp. di Gagliano con 2 croci, denari 3; capp. di San Leonardo, denari 4; capp. di San Pietro con croce, denari 4; capp. di San Pietro con una croce, denari 4; capp. di Santo Stefano di Monte con una croce, denari 3**"⁸.

Questo documento si trova trascritto su un foglio in bianco del codice ciò che palesa la sua inserzione posteriore. Il titolo di "*capellanus*" attribuito a quelli che poi si diranno vicari curati ci fa risalire all'epoca in cui l'assistenza alle singole cure veniva prestata da personale del capitolo residente in Cividale che si portava sul posto le domeniche e feste comandate "*equitando*". Le popolazioni non disponevano ancora di mezzi sufficienti per una dignitosa sistemazione dei rispettivi curati, ma sull'indigenza prevaleva la prassi della vita comune del clero già di tradizione franca e riconfermata poi dall'aumento delle prebende capitolari. Ci vorrà un cambio di mentalità perché sorga, accanto ad una maggiore disponibilità economica, una diversa sensibilità delle popolazioni che, pagando il proprio sacerdote, tenderanno a rivendicare un giuspatronato nominale se non formale. Allora i vicari dovranno pagare al capitolo in occasione della Dedicazione della Chiesa Collegiata di Cividale una tassa annuale come riconoscimento del beneficio assegnato, mentre ora ricevono in omaggio vari denari a seconda dell'impegno pastorale. San Pietro di Azzida è seguito dalla generica indicazione "*cum cruce*" senza indicare il numero dei denari, magari "*I*" come per altre cappellanie; forse è sottinteso, come si vedrà, che la comunità di Azzida ci andava per proprio conto. Il capitolo detiene *in solidum* il titolo di parroco della trentina di pievi "*mensae capituli unitae*". L'epoca del documento dovrebbe essere il 1250 circa.

San Leonardo precede nell'ordine San Pietro ♣ Il capitolo di Cividale ha raccolto i suoi documenti più significativi, ricopiandoli ed esibendoli in un'incessante difesa e rivendicazione dei propri diritti e privilegi. Il canonico archivista, che riporta fra l'altro anche il documento del 1192 nella busta di San Pietro, nella sua perorazione dice: "**Fu risposto umilmente come le unioni e le incorporazioni delle chiese predette ed in particolare... di San*

⁸ ACC b. 265, "*Formole per le elezioni dei Parrochi ed innovationi dal 1813, To. XLIV*". Regesto: "*Copia della distribuzione che corrisponde il rev.do Capitolo di Cividale del Friuli all i suoi vicari curati esistenti di qua del torrente Torre nel giorno della Dedicazione dell'Insigne Collegiata Chiesa, che intervengono alla Processione, Messa solenne, estratta da un Codice antichissimo esistente nell'Archivio Capitolare, descritto di fuori: Breviarium Aquileiense Tom. IX, ante Invitatorium*". Testo: "*Capellanus de Fagedis cum II Crucibus denarios IIII. Capellanus de Campellio cum I Cruce denarios III. Capellanus de Prestento cum IIII Cruce denarios VI. Capellanus de Moimaco cum II Crucibus denarios IIII. Capellanus de Premariacco cum I Cruce denarios VI. Capellanus de Orsaria cum II Crucibus denarios IIII. Capellanus de Remanzaco cum II Cricibus denarios IIII. Capellanus de Ziracho cum II Crucibus denarios IIII. Capellanus de Iplis cum I Cruce denarios III. Capellanus de Gagliano cum II Crucibus denarios III. Capellanus de Sancto Leonardo cum I Cruce denarios III. Capellanus de Sancto Petro cum Cruce denarios IIII. Capellanus de Sancto Stephano de Monte cum I Cruce denarios IIII*" (AMC Breviarium Aquileiense antiquum, Cv. 91, sec. XII).

Leonardo e di San Pietro d'Azzida con le rispettive cappelle ecc."⁹, dove si nota con sorpresa che San Leonardo precede nell'ordine San Pietro, come già nel documento del Podrecca del 1351 (vere 1371): "*Plebium Sancti Leonardi et Sancti Petri*". Lo stesso ordine ritorna in una Bolla di papa Pio II del 1459: "*Confirmatio unionis. Pius II episcopus servus servorum Dei ecc.*"..., pontificato nostro anno primo. Segue l'elenco delle chiese unite alla mensa capitolare: Volzana, San Vito e Plezzo, San Leonardo e San Pietro "*de Azida cum earum capellis*", Ippolis, Gagliano, Orsaria, Premariacco, Moimacco, Togliano, Remanzacco, Ziracco, Faedis, Prestento, Torreano, Rubignacco, Fagagna e Ragogna: tot n. 19, l'intera giurisdizione¹⁰. Non si tratta di un ordine alfabetico, né di pura casualità. Anche se le due pievi appaiono autonome, s'insinua una precedenza che non è cronologica o di dignità e che esige una spiegazione.

Picon e Stregna "in Schiavonia" ♣ Alla ricerca di un plausibile motivo ci sembrano utili i Regesti (sintesi sul retro della pergamena), raccolti ed ordinati dal can. Michele Della Torre Valsassina nella prima metà del 1800, ma i cui "testi" risalgono al 1500. Uno dei più antichi recita: "*17 maggio 1175. Instrumento di donazione del patriarca Volrico II al Monastero di Santa Maria in Valle dei beni di Picon in Schiavonia. Per mano del cappellano del detto patriarca*"¹¹. Scorrendo l'originale latino della pergamena non appare la qualifica etnica *in Schiavonia* e neppure il toponimo *Picon*, ma la sola indicazione "*bona apud Alçidam et Sanctam Mariam de Monte*"¹².

⁹ ACC San Pietro, 1192. "*Fuit humiliter replicatum ut uniones et incorporationes predictas et presertim... Sancti Leonardi et Sancti Petri de Azida cum eorum capellis...*".

¹⁰ AMC Proc Tulum, 9-7-1459, p. 91. ACC San Pietro.

¹¹ AMC Perg to. II, 17-5-1175, n. 37, p. 51.

¹² AMC Tes, p. 83. n. 7. "*In nomine sancte et individue Trinitatis. Amen. Nos quidem Odoricus, Dei gratia sancte Aquileiensis ecclesie patriarcha et apostolice Sedis legatus, notum esse volumus eisdem Christi fidelibus tam futuris quam presentibus, quod Herenvicus de Civitate Austria, fidelis noster, bona que apud Alçidam et Sanctam Mariam de Monte a nobis et ab Aquilegie ecclesia in beneficium habebat, in manu nostra refutavit, ipsoque monasterio Sancte Marie in eadem Civitate constituto, contradi postulavit eo tenore univarsi parentes et uxor sua quamdiu vixerint usu fructum eorumdem bonorum percipiant. Si vero uxor predicti Herenvici, Itmingarda nomine, ipso defuncto supervixerit, ipsa in anniversario mariti sui sororibus ex inde annuatim honestum servitium tribuat. Defunctis autem utrisque, memorata bona cum omni integritate ad usum sororum eiusdem monasterij transeant et predictae sorores annuatim et honesta servitia ex ipsis habeantur. Cui siquidem petitioni, divino intuitu, benigne annuentes eadem bona, ut predictum est, ipso monasterio tenenda et possidenda contulimus et presenti pagina, sigillo nostro insignita, conrobamus. Et hec autem adicimus et statuimus ut nec tibi dilecta in Christo professa abbatissa servat nec alicui tibi succedenti eadem bona vel infeudare vel alio iure asservire ecclesiam alienare liceat et successores nostros in Christo, monens ut quod nos tam pro ipsarum quam nostra salute fecimus non infrangant, sed stabile et inconcussum custodiant ut extremo examine ante districtum iudicem eterne retributionis premia una nobiscum percipiant. Quecumque vero persona sciens contra hanc institutionis nostre paginam, instinctu diabuli, venire acceptaverit et predicta bona momerate ecclesie alienare voluerit, nisi canonica satisfecerit, hic et in futuro perpetuo anathemata subiaceat et ira matris misericordie, ad cuius honorem ipsa ecclesia consecrata est, super eum veniat et cum Juda Christi traditore partem habeat. Huius collacionis testes sunt: Martinus Concordiensis canonicus, comes Molurand de Treven et gener eius, comes Henricus de Loch, Semionde et ministeriales eorum, Federicus, Ruffus et Luch, Almelricus, Odolricus de Verona, Inolfranus, Rubertus, Conversus et Werito de Abire et alii multi. Actum est feliciter annus Dominice incarnationis Mill. C. LXV, ind. XV Kal. junii in ipsa civitate. Ego Chonradus cappellanus domini Patriarche ex mandato ipsius hanc paginam composui subscripsi et dedi*".

"Nel nome della santa ed individua Trinità. Amen. Noi Odorico, per grazia di Dio patriarca della chiesa aquileiese e legato della sede apostolica, vogliamo rendere noto ai fedeli di Cristo, tanto futuri che presenti, che Enrico di Cividale, nostro fedele, ha rimesso nelle nostre mani i beni che aveva in beneficio da noi e dalla chiesa aquileiese presso Azzida e Santa Maria del Monte e li propose allo stesso monastero di Santa Maria, situato nella stessa città, di modo che tutti i parenti e la moglie, finché vivranno, possano percepire l'usufrutto degli stessi beni. Se poi la moglie del predetto Heronvico, chiamata Itmengarda, sopravviverà allo stesso defunto, essa nell'anniversario di suo marito versi alle suore annualmente un onesto contributo sugli stessi beni. Morti poi tutti e due, i su accennati beni, nella loro integrità, passino ad uso delle suore e del loro monastero e le suore, ogni anno, ricavino dagli stessi un onesto compenso. Per divino intuito, dando il nostro consenso alla presente richiesta, trasferiamo gli stessi beni, come si è detto, al monastero in modo che li possa tenere e possedere e convalidiamo il presente atto con il nostro sigillo. Aggiungiamo inoltre questo e stabiliamo che i beni non possano servire a te, o diletta badessa, consacrata a Cristo, né sia lecito a qualcuna che ti succederà nella carica, infeudarli, sottoporre la chiesa ad un diritto estraneo, alienare ecc., ammonendo pure i nostri successori in Cristo che ciò che noi abbiamo fatto, tanto per la salute loro quanto per la nostra, non venga invalidato, ma lo custodiscano stabile e indiscusso, affinché all'ultimo esame davanti al severo giudice ottengano il premio dell'eterna retribuzione insieme con noi. Qualsiasi persona poi che

I toponimi di Azzida e di Santa Maria del Monte appaiono qui per la prima volta¹³. Per *Picon-cima* bisognerà attendere la dizione "in Piono" in un documento del 1284¹⁴. Il cancelliere capitolare, estensore del regesto nel 1500, indicava i beni del monastero di Santa Maria in Valle secondo la toponomastica corrente al suo tempo, convinto di fare cosa intelligente se mai ne aveva coscienza, non certo un falso storico.

Un altro regesto del 1250: "*Santa Maria in Valle compera dal patriarca Bertoldo la giurisdizione di Stregna ed annesse nella Schiavonia con tutte le prerogative, eccettuato il jus sanguinis*"¹⁵. Anche in questo caso la dizione *Schiavonia* non appare nella pergamena originale, dove si legge semplicemente *Sdreina*¹⁶. Dunque ancora alla metà del secolo XIII non vi era determinazione etnica né del territorio, né dei villaggi, né delle pievi delle Valli del Natisone, comprese le zone lungo il confine orientale del Friuli e tutti i villaggi friulani ripopolati con coloni slavi.

Il quartese "plebis Sancti Petri site in Sclavons" ♣ *"*Anno del Natale del Signore 1258, indizione prima, il giorno tre del mese di giugno. Nella città di Cividale davanti a San Donato, presenti i signori canonici cividalesi Giovanni Barater(i)o, Leopoldo Guardamano, Enrico di Pocenia, il canonico aquileiese Ermanno, Boiano di Cividale, Corrado della Pertica ed altri. Il signor Rainaldo, decano (1254-1259) della Chiesa maggiore cividalese, per sé ed a nome del capitolo cividalese, vendette, diede ed investì il signor Federico di Cividale, detto Schusa (Scuza) i proventi ed i redditi della pieve di San Pietro sita tra gli Slavi, ad iniziare dalla prossima festa di san Pietro in Vincoli (1° agosto) e per i quattro anni successivi, con ogni diritto ed integrità con il quale e la quale Cucinino ed altri ebbero gli elencati proventi dal capitolo, con le seguenti esclusioni, cioè che i sacerdoti della pieve abbiano integralmente tutto ciò che verrà dato loro all'offertorio, sia i diritti di stola tanto*

intenzionalmente intenderà contraddire al presente documento d'istituzione, magari sospinto da un istinto diabolico e vorrà alienare i ricordati beni, purché ciò non avvenga nel rispetto delle disposizioni canoniche, soggiaccia, ora ed in futuro, all'anatema e cada su di lui il corruccio (ira) della Madre di Misericordia, in onore della quale è consacrata la stessa chiesa e condivida il misero destino di Giuda, traditore di Cristo. Presenti come testimoni alla presente collazione dei beni sono: Martino canonico concordiense, il conte Molurand di Trevens e genero suo, il conte Enrico di Loch, Sermunde e ministeriali loro Federico, Rufo e Luch, Almelrico, Odolrico da Verona, Inolfranio, Roberto, Converso e Wecilo di Abire e molti altri. Fu steso felicemente nell'anno dell'incarnazione del Signore 1175 indiz. ottava, 15 kal. di gennaio, nella stessa Cividale. Io Corrado, cappellano del Patriarca, per incarico dello stesso, questo documento composti, sottoscritti e consegnai".

¹³ BROZZI 1978, p. 56. BIASUTTI 1964, p. 47.

¹⁴ FRAU 1978, p. 92.

¹⁵ AMC Perg to. I, App., a. 1250 ind.ne VIII, p. 51. "*Instrumentum monasterij de tribus mansis in Stregna cum dominis, sub numero IIII, litera B*". "*In nomine Domini millesimo ducesimo quinquagesimo, indizione VIII, die festo, in tenuta monasterij. In presentia magistri Bertoldi de Fayedis, magistri Marsilij, Hermani de Portis, Jacobi de Orzono, Artiuti de Utino, Corradi de Martignaco, Boiani, Ansil et aliorum. Dominus Bertoldus, Dei gratia patriarcha aquilegensis, fuit confessus et manifestavit se recepisse quadraginta quatuor marchas monete aquilegensis a domina Gisla, abbatissa monasterij civitantis et eius conventus, renuntians exceptioni non numeratis denariis et sibi tradere tempore huius anni, pro quibus denariis dedit atque vendidit per se et eius monasterium tres mansos in terra que dicitur Stregna, qui unus regitur per Martinum, alter per Sdencham, tertius vero per Martinum, qui solvere debent singulis annis duas marchas et dimidiam ad usum curie, cum introitu et exitu, cum viis et servitutibus in superioribus et inferioribus et cum omni jure et dampno ipsis mansis pertinentibus, scilicet cum pratis, campis, cultis et incultis, silvis, pascuis, venacionibus, piscacionibus, vitibus, arboribus, honoribus et omni jure quos ipse possidebat. Itaque de cetero nullum jus habeat in predictis bonis nec eius gastaldio, sed totum dominium debet esse memorato monasterio, excepto iudicium sanguinis, sibi reservato. Ad habendum, tenendum proprioque possidendum, dare et donare, vendere et alienare et omnem voluntatem inde facere, sine auctoritate domini domini patriarche et successorum suorum, protestando quod dicta pecunia vestra cedat in utilitatem ecclesie aquileiensis pro soldandis militibus et aliis pro defensione ecclesie aquileiensis. Propterea dominus dominus patriarcha per se et suos successores promisit memorate domine abbatisse et successoribus eius nec non et eius monasterio, dictos mansos vuarentare, manuteneri et defendere ab omni homine in ratione sub pena dupli, minus quinque solidos, qui pro tempore fuerint; meliorari aut consimili loco voluerint et omnem expensam inde facturam. Insuper dictus dominus patriarcha promisit, sub pena centum marcharum, dictam vendicionem facere confirmare cum manu et sigillo capituli aquilegensis, pena soluta contra omnes, nichilominus in sua permaneat firmitate. Ita dominus patriarcha dedit eidem domine abbatisse Dominicum Jacobum de Orzono, qui ponat ipsam et eius monasterium in corporalem tenutam et possessionem predictis possessionibus. Actum in Civitate Austria in predicto monasterio. Ego Jacobus, sacri palacij notarius, interfui rogatus hec scripsi et rogavi".*

¹⁶ AMC Tes, 6-5-1250, p. 88. App. n. 9.

per i vivi quanto per i defunti nei giorni solenni e negli ordinari e tutto ciò che ad essi sarà erogato per la cerimonia dell'introduzione delle puerpere in chiesa e per le celebrazioni delle messe votive. Così pure che l'acquirente non abbia alcun potere sui sacerdoti di interdirla e sospenderli a divinis, ma qualora sorga un qualche contrasto tra lo stesso ed i sacerdoti, deve rivolgere la sua lagnanza al capitolo ed il capitolo farà della questione ciò che esige il diritto. Inoltre il Placito di cristianità deve essere amministrato da due dei canonici a tale compito incaricati dal capitolo, conservando Federico dei proventi quello che erano soliti avere gli altri acquirenti. Ancora: se l'acquirente, per causa di guerra, avrà subito danni insostenibili, tale aggravio deve essere considerato e valutato da due canonici cividalesi, eletti a tale scopo dal capitolo. Per questi proventi Federico promise al decano, per sé e per il capitolo contraente, di versare annualmente, per la sua prebenda ed anche per qualsiasi prebenda per le quali non siano stati assegnati i canonici titolari, nove lire di denari di moneta aquileiese, metà nella festa del Natale del Signore e l'altra metà nella festa di san Quirino (4 giugno). Inoltre (promise di versare) altri quaranta denari della stessa moneta ai canonici presenti nella festa di san Paolino (11 gennaio), sotto pena del doppio dei detti denari per tutti ed i singoli indicati, in base alla stipulazione concordata del capitolo; onorata o meno che sia tale stipulazione, rimangano indiscusse la firma e la ratifica di ciascuno. Inoltre, su richiesta e per commissione di Federico, è costituito fideiussore degli impegni assunti per sé stesso di fronte al capitolo il sig. Enrico Tasot di Cividale, di modo che il capitolo, e qualsiasi canonico per la rispettiva prebenda, possano pignorare tanto Federico, quanto il sig. Enrico Tasot o quello dei due che vorranno, senza bisogno di mandato, licenza o avviso del magistrato e di conservare indenni gli interessati da ogni danno, interesse e pena sul conto dei predetti denari. Che se poi Federico dovesse morire prima del termine stabilito dei quattro anni, il sig. Enrico Tasot possa disporre degli stessi frutti fino allo stesso termine secondo il patto sottoscritto. Io, Giuliano de Ruzolio, notaio per autorizzazione imperiale, ho partecipato alla stesura del contratto e, pregato, l'ho sottoscritto"¹⁷.

La *plebs* è il popolo cristiano di una circoscrizione ecclesiastica quale la parrocchia, gravato della decima e del quartese. Il quartese di San Pietro comprende la parrocchia di San

¹⁷ AMC Perg to. V, 3-6-1258, n. 146/II, p. 122. "Anno Domini Nativitatis millesimo ducesimo quinquagesimo octavo, inditione prima, die tertio exeunte mense junio. In Civitate Austrie, ante Sanctum Donatum, presentibus dominis Iohanne Baraterio (Baratero), Lupoldo Gardamomo (Guardamano), Henrico de Pulzinia canonicis Civitatensibus, Hermano canonico Aquilegensi, Boiano Civitatensi, Conrado de Pertica et aliis. Dominus Rainaldus decanus maioris ecclesie Civitatensis, pro se ac nomine et vice capituli Civitatensis vendidit, dedit et investivit domino Federico Civitatensi, dicto de Scuza, a festo proximo vincularum Sancti Petri usque ad quatuor annos proxime subsequentes, proventus et redditus plebis Sancti Petri site in Sclavons, cum omni iure et integritate quo et qua Cucininus et alii habuerunt dictos proventus a capitulo memorato, hiis exceptis scilicet, quod sacerdotes dicte plebis integre habeant quicquid eis datum fuerit ad offertorium, seu stolam, tam pro vivis, quam pro mortuis, diebus solemnibus et privatis et quicquid fuerit eisdem etiam erogatum in introductionibus mulierum in ecclesiam, seu pro missis votivis celebrandis. Ita etiam quod memoratus emptor super sacerdotes nullam habeat potestatem in interdicens, seu suspendendo eos a divinis, sed si aliqua questio orietur inter ipsum et sacerdotes, conqueri debeat capitulo et capitulum facere de illo quod exegerit ordo ipsius. Item quod placitum Christianitatis placitare debeant duo canonici, qui ad hoc fuerunt per capitulum destinati, predicto Federico habente quod alii emptores ditorum proventuum consueverunt habere. Item quod si dictus emptor in proventibus prefatis occasione guerre fuerit intolerabiliter dampnificatus, huiusmodi dampnum cognosci et estimari debeat per duos canonicos Civitatentes, ad hoc per capitulum electos, pro quibus proventibus et redditibus antedictis Federicus predictus domino decano memorato pro se et capitulo stipulanti promisit solvere annuatim cuilibet canonicorum Civitatensium pro sua prebenda et etiam pro qualibet prebenda, in quibus canonici non fuerint instituti, novem libras denariorum Aquilegensis monete, medietate in festo Nativitatis Domini, et alteram medietatem in festo sancti Quirini et insuper quadraginta denarios dicte monete canonicis presentibus in festo sancti Paulini, sub pena dupli ditorum denariorum pro omnibus et singulis antedictis capitularibus stipulatione premissa; qua soluta vel non, predicta et quorumlibet predictorum firma et rata perdurent. Preterea precibus et mandato supradicti Federici dominus Henricus Tasot de Civitate capitulo de predictis pro ipso extitit fideiussor, ita quod capitulum et quilibet canonicus pro prebenda sua, tam Federicum, quam dominum Henricum Tasot et quem eorum voluerint, sine mandato, licentia, vel nuntio potestatis, valeant impignorare et de predictis denariis omnique dampno, interesse et pena se conservare indepnes. Ad hoc quod si Federicus prefatus decederet ante dictum terminum quatuor annorum, dominus Henricus Tasot usque ad eundem terminum habere debeat dictos proventus pacto prescripto. S.N. Ego Iulianus de Ruzolio Imperiali auctoritate Notarius predictis interfui et rogatus scripsi. Ex Archivio Capituli Civitatensis A. n. 53" (AMC Perg to. V, 14-8-1253, p. 21).

Pietro e la Contrada d'Antro. Una quota di nove denari viene riservata per la prebenda del decano e per ogni prebenda vacante nell'anno¹⁸. Il Placito di cristianità è la visita arcidiaconale alle pievi soggette al capitolo da parte di due incaricati: uno l'arcidiacono *in planis* per le parrocchie in pianura, l'altro *in montibus* per il distretto di Tolmino-Plezzo che annualmente o quasi, si porta sul posto per le questioni religiose compreso il loro risvolto penale: questioni matrimoniali, mancato pagamento delle chiese, bestemmia, eresia, convivenze adulterine, superstizioni ecc. Il contributo ai vicari locali è costituito dagli "incerti", fra cui l'offertorio pratica che sopravvivrà nella Slavia trasformandosi in "*more sclabonico*". Non si parla ancora di un contratto-salario tra vicario e parrochiani. Queste particolarità rimandano ad un'origine della vicaria come possesso feudale del capitolo ed il quartese come reddito dominicale e non sacramentale. I quaranta denari da distribuirsi fra i canonici presenti alla commemorazione di questo patriarca conferma lo stretto legame della Schiavonia con Cividale. In seguito tale cifra graverà sui vicari. Non è escluso che i "*sacerdotes dicte plebis*" siano ancora residenti a Cividale. Quando la gente vorrà il clero sul posto dovrà provvederli di una casa canonica dignitosa e di una paga adeguata, senza intaccare il quartese. I vincitori dell'appalto del quartese erano garantiti dai caballari o forza pubblica contro gli insolventi, compresi i preti. Qui però il capitolo si riserva la giurisdizione sul suo clero. Nei contratti di appalto si affiancavano d'obbligo i garanti o fideiussori a protezione dagli imprevisti di ogni genere. Nel nostro caso i contrattempi vengono considerati nella loro effettiva portata, da valutarsi dal capitolo secondo criteri di "equità". Il capitolo valutava l' "utilità" di servizio e del suo titolare ed era disposto a farsi comprensivo: il servo gode del vantaggio di essere indispensabile al suo padrone.

La *plebs* di San Pietro è detta "*site in Sclavons*". È la prima volta che un toponimo della "*Schiavonia*" è accompagnato dalla qualifica etnica. Il termine è reso "*in Sclavons*", perché non porta l'abbreviazione "*b*" svirgolata, tipica dell'ablativo plurale della terza declinazione, cioè "*in Sclavonibus*", trascrizione seguita regolarmente dai cancellieri dal 1368 in poi. Il termine dunque è preso di peso dal linguaggio cividalese corrente, a dire che il territorio, finora trattato come cividalese-friulano, ha assunto una sua precisa identità etnica. L'indicazione infatti *site in-situata in mezzo, tra* insinua che San Pietro si sente come un villaggio circondato da una società etnicamente distinta nella quale si riconosce. L'appaltatore Federico di Cividale ha come soprannome *Schusse (buccia)*, termine friulano. Il cognome del precedente titolare del quartese di San Pietro, *Cucinino*, in un documento del 1480 diverrà "*Cuciniç*": "*Dorothea sclabonica, filia Petri Cuciniç*", perfettamente slavizzato, indice che la parrocchia ha assunto la sua determinazione etnica ed il cancelliere capitolare vi si adegua¹⁹.

La terminologia confinaria del territorio di San Pietro sembra confermare il fenomeno in atto. Nella "*divisio bonorum inter Hermanum et fratres et filios quondam Leonardutii de Portabrossana*", a. 1374, si indica in Sorzento²⁰ "*unum campum apud Natissam qui dicitur formicarum*"²¹ ed un altro "*medium campum ubi dicitur Riupuar*"²². In Biarzo²³, nel 1456, si indica come confine "*lu chiamp del noiar*"²⁴. Nel 1535, in un processo per *exfortium* contro il figlio di *Juvaniz* fu Magagna della villa di Biarzo, si indica un campo da lui condotto in nome del mansionario Girolamo *Oriphili* da Cividale, come sito "*in loco dicto chiamp grant*"²⁵. La lingua proprietaria è dunque cividalese. In occasione della locazione "*certarum terrarum*" del capitolo in quel di Purgessimo, la strada che passa accanto al villaggio e prosegue verso San

¹⁸ Le prebende sono costituite da terreni distribuiti in varie zone anche distanti tra loro: vigne, campi, boschi, prati ecc. in modo da garantire un reddito uniforme, ovviando per quanto è possibile alle ingiurie del mal tempo come la grandine, che colpisce settorialmente. Nonostante questo criterio spesso una prebenda risultava *pinguior* e per questo ai canonici era concesso di optare, *una tantum*, per la prebenda vacante considerata più redditizia.

¹⁹ AMC Proc n. 01, 14-6-1480.

²⁰ FRAU 1978, p. 111. "*Surçint-sorgint-sorgente*".

²¹ AMC Def n. 7, 8-4-1374. Latinismo riflesso nel friulano "*furmiâr*".

²² AMC Def n. 7, 8-4-1374. "*Riu-ruscello*", "*puar-povero*" d'acqua, ancora friulano.

²³ PIRONA 1979 *ad vocem*. Longobardo-friulano "*Bearz-terreno erboso attiguo alla casa*".

²⁴ TORE BARBINA 1982, p. 23. Friulano "*chiamp-campo*", "*noiâr-noce*".

²⁵ AMC Def n. 14, 6-11-1535. Friulano "*chiamp-campo, grant-grande*".

Leonardo, è detta "*via publica Sclabonescha*"²⁶; quella invece che da Cividale, sulla destra del Natisone, scavalca il fiume a San Quirino e prosegue per San Pietro e Plezzo, è detta "*via Theutonica*"²⁷. Questo dice che la via che porta a San Leonardo si "ferma" tra gli slavi, quella che passa per San Pietro-Caporetto, dove si biforca per Plezzo e Tolmino, porta all'estero, nelle terre austriache, dove il carattere istituzionale è dato dal popolo tedesco. Sono tedeschi d'altronde i mercanti del ferro della Carinzia, vitale per l'industria di Cividale.

Un'altra prassi cividalese, presente in San Pietro più che in San Leonardo, è il matrimonio longobardo con il *morgengabe* (dono del mattino da parte dello sposo alla sposa) o le *dismontaduris* (quando la sposa smonta da cavallo all'ingresso della casa dello sposo). "**Margingap e dismontaduris di Michela, moglie di Donato di Purgessimo abitante in Cividale. Nello stesso giorno 17 giugno 1364, nel giardino nella casa degli eredi del fu Antonio notaio, presenti Tommaso fu Martino di Anatro, Minio Bosone di Purgessimo, Daniele fu Giovanutto Punzuto di Gagliano e Giovanni fu Bosoni di Gagliano, quali testimoni ed altri, Donato figlio del fu Pellegrino di Purgessimo, abitante in Cividale, promise con obbligazione, garanti e diede disposizione di consegnare a Michela sua moglie, figlia di fu Mattia di Ponteacco, 15 soldi di grossi veneti a titolo ed in ragione del morgingap e delle dismontaduris, dei quali essa può disporre, sia in vita che in punto di morte, con totale libertà, secondo il diritto e la consuetudine finora osservati in Cividale ecc. Come garanti dei soldi si offrono Minio Bosone e Daniele fu Giovanutto Punzuto, testimoni sopra citati a nome proprio con l'obbligazione della parte a ciascuno spettante*"²⁸.

Costoro sono discendenti di longobardi più che personale di recente immigrazione al seguito di patriarchi tedeschi ed abitano in Purgessimo, Ponteacco, Anatro, Gagliano e Cividale, in Borgo Brossana, un tessuto sociale ben solido ed orgoglioso delle proprie tradizioni di cui se ne fa garante l'intera cittadinanza cividalese.

Il villaggio di San Leonardo ♣ La villa di San Leonardo è citata per la prima volta in un documento del 1257: "*in villa Sancti Leonardi*"²⁹. In un altro documento contrattuale del 1281 appare come testimone un certo "*Paulo de Sancto Leonardo*", contratto steso a Cividale tra il gastaldo della badessa del monastero maggiore di Santa Maria in Valle e Domenico e Leonardo, quest'ultimo figlio di una certa affrancata (*franca*), del tutto libera (*pure libere*) e di un certo veramente (*aliqua liter*) di condizione servile (*cohacti*) o per lo meno un semilibero, secondo il principio che "*partus sequitur ventrem*", cioè il figlio segue lo stato civile della madre. Promisero di dimorare, quali massari, "*loco et igne*" sui beni affittati dal monastero in Picon. Qualora se ne andassero, abbandonando i beni di cui sono affittuari, saranno espropriati dei beni personali e, se insufficienti, della loro stessa persona, posti in carcere con a carico le spese processuali. Testimoni sono Bella di Merso (*Miars*), Minga di Volzana (*Vonça*), "*Paulo de Sancto Leonardo*" e Mussone di Picon. Si offrono quali garanti Alçidio e Macôr massari del sig. Quonzio d'Azzida e Cognado Azzida massaro del sig. Dietelmo di Villalta³⁰.

²⁶ AMC Def n. 8, 6-1-1375. AMC Def n. 32, agosto 1587, p. 166. Si tratta di un terreno di Biarzo che confina "*cum via ducente ad terras theutonicas*".

²⁷ AMC Def n. 32, 17-7-1587, p. 166.

²⁸ AMC Def n. 1, 17-6-1364, p. 54v. "*Margingap et descensure Michaelle uxoris Donati de Purgessio Civitate commorante. In die dicto XVII junii in Civitate Austria, in ortali, in domo heredum quondam Antonii notarii, presentibus Thomasio quondam Martini de Anatro, Minio Bosoni de Purgessio, Daniele quondam Iohanutti Punzuti de Galian et Iohanne quondam Bosoni de Galian testibus et aliis. Donatus filius quondam Pellegrini de Purgessio Civitate commorante cum obligatione promisit et securavit ac mandavit dare ac solvere Michaelle uxori sue, filie quondam Mathie de Ponteglaco, quindecim solidos venetorum grossorum iure ac nomine margingap et descensurarum, de quibus ipsa in vita et morte sita omnimode possit facere voluntatem, standum ius et consuetudem margingap et descensurarum in Forojulii hactenus observata et cetera. Pro quibus et cetera Minius Bosoni et Daniel quondam Iohanutti Punzuti, testes predicti per se cum obligatione pro rata extiterunt fideiussores*".

²⁹ FRAU 1978, p. 91.

³⁰ AMC Tes, 30-11-1281, p. 84. "*In nomine Domini. Amen. Anno eiusdem millesimo ducesimo octogesimo primo, inditione nona, die penultimo novembris in Civitate Austria in curia condam domini Ancij de Patriarcha, presentibus Bernardo quondam Musetti de Civitate, Antonio quondam domini Lupoldi de Spilimbergo, Cossino precone domine abbatisse monasterij Civitatensis, Bella de Miars, Minga de Vonça, Paulo de Sancto Leonardo,*

Nessuno di questi villaggi della *Schiavonia* è seguito dalla qualifica etnica. La struttura sociale sottintesa dal contratto è quella dei servi di *masnada*, legati alla gleba con il seguito di leggi costrittive. Sono latini, longobardi, slavi, un po' di tutto, individui d'infimo grado sociale. Non deve meravigliare se in queste condizioni si trovano pure alcuni del gruppo etnico che ha stabilito una corrispondenza tra *ethnos* e servitù³¹. Anzi pensiamo che questo sia

Mussone de Piçono, Johanne de eodem loco, iurato dicte domine abbatisse et aliis. Dominicus et Leonardus filius omnino de certa franca pure libere et aliquantulum vero coacti, promiserunt cum obligatione omnium suorum bonorum presentium et futurorum Adalperto filio quondam Pionij de Civitate gastaldioni domine abbatisse et monasterij Sancte Marie Civitatis pro ipsa domina abbatissa stipulanti et temptanti ac etiam pro monasterio nominato, quod ipsi morabuntur et stabunt in loco et in igne super bonis prefati monasterij in Piçonum, tamquam massarij monasterii supradicti et faciendo dictis bonis et super dictis bonis erga monasterium memoratum eaque alij massarij de dicto loco facere consueverunt, sub penis quinque marcharum denariorum aquilegensis monete ad presentem correntem annum usque in quinque annos venturos atque complures. Ita quod si infra dictum terminum eosdem Dominicum et Leonardum vel eorum alterum recedere ac se separare de dictis bonis proprio motu contingerit, liceat ipsi domine abbatisse et gastaldioni suo, sine verbo et licentia seu nuncij domini terre seu gastaldionis et cuiuslibet persone capere, detinere ac detineri facere ubicumque locorum Dominicum et Leonardum predictos et si occasione captionis seu detemptionis eorumdem signoria vel aliqua dicta dominam abbatissam vel suum gastaldium vel nuntium aggravare in aliquo volunt seu super eo currere pro quo dicta domina abbatissa vel eiusdem gastaldio seu nuntium aliquod dampnum substinerent vel expense faciende in iudicio sive extra obligaverunt se, dicti Dominicus et Leonardus ad reficiendum ipsi domine abbatisse et gastaldioni seu nuncio eiusdem omne dampnum et expensas quod et quas fecerunt seu substinuerunt pro predictis cum bonis suis, alioquin cum suis personis propriis si ad haec bona deficerent eorumdem et nihilominus ipsa domina abbatissa et suus gastaldio de dictis quinque marchis ad quas in singulorum fideiussores voluerunt pro rata eis contingente in ipsis dominis valeant solvere; pro quibus omnibus attendendis et firmiter observandis Alçidius et Machor massarii domini Quontii de Alçida, Cognadus Alçida, massarius domini Dietalmi de Vilalta fideiussores extiterunt pro se suisque heredibus cum obligatione omnium bonorum suorum presentium et futurorum et omnium dampnorum et expensarum inde factarum in iudicio sive extra. Ita quod quilibet eorum teneatur pro rata, promittentes dicti fideiussores quod si dicti Dominicus et Leonardus recesserint spontanea voluntate sua de dictis bonis, quod ipsi dabenda et solvenda ipsi domine abbatisse vel gastaldioni suo pecunia quinque marcharum predicta. Qua soluta vel non pecunia, cum infrascriptis obtineat plenum robur. Et ego Antonius de Austria Civitate sacri palatii notarius, omnibus predictis interfui et rogatus subscripsi".

"Nel nome del Signore. Amen. Nell'anno dello stesso Signore 1281, indizione nona, penultimo di novembre, nella città di Cividale, nella curia di un certo signore Ancio del Patriarca, presenti Bernardo fu Musetti di Cividale, Antonio fu sig. Lupoldo di Spilimbergo, Cossino, nunzio della signora badessa del monastero cividalese, Bella di Merso (Miars), Minga di Volzana (Vonça), Paolo di San Leonardo, Mussone di Picon, Giovanni dello stesso luogo, giurato della signora badessa ed altri. Domenico e Leonardo, figlio del tutto di una certa franca, libera senza macchia (pure libere) e di un certo (aliquantulum) in realtà costretto (coacti), promisero, con la garanzia di tutti i loro beni presenti e futuri, ad Adalperto fu Pione di Cividale, gastaldo della signora badessa e del monastero di Santa Maria in Valle, nel ruolo di contraente e stipulante, a nome pure del monastero suddetto, di dimorare e stare "loco et igne" sui beni predetti del monastero in Picon come massari del monastero, gestendo i beni ed eseguendo sugli stessi beni del monastero le identiche operazioni che gli altri massari del luogo hanno l'abitudine di compiere, sotto la pena di cinque marche di denari di moneta aquileiese dal presente corrente anno fino ai cinque anni venturi e più. Nel caso che entro il termine stabilito Domenico e Leonardo o uno dei due vorranno, di propria volontà, ritirarsi ed abbandonare i suddetti beni, possa la signora badessa ed il suo gastaldo, senza alcun preavviso e licenza o comunicazione del proprietario del terreno o del suo gastaldo e di qualsiasi persona, acciuffare, arrestare e imprigionare Domenico e Leonardo, dovunque si trovino e se per l'occasione del loro arresto e detenzione ne seguisse un qualche aggravio per la signoria e la giurisdizione della signora badessa o del suo gastaldo, nonché del messo e dall'eventuale ricorso la signora badessa o il suo gastaldo oppure il messo dovessero subire un qualche danno e sostenere delle spese in giudizio od extra, ebbene Domenico e Leonardo s'impegnarono a rifondere la stessa signora badessa ed il gastaldo o il suo messo di ogni danno e spesa che dovettero fare o sostennero a causa di tutte le cose suddette, garantendo con i propri beni e, qualora i beni risultassero insufficienti, con le proprie persone. Inoltre i fideiussori s'impegnarono a saldare alla stessa signora badessa ed al suo gastaldo le cinque marche, per la quali si erano impegnati verso i signori, per la parte a ciascuno spettante. Si proposero come fideiussori, a nome proprio e dei propri eredi, della totalità degli impegni suddetti, con il proposito di rispettarli e di osservarli fermamente, Alçidio e Macor (Machor), massari del sig. Quonrio di Azzida, Tognado Azzida (Alçida), massaro del sig. Dietelmo di Villalta, con la garanzia di tutti i loro beni presenti e futuri e con i danni e le spese eventuali sostenute in giudizio o extra giudiziali. Così singolarmente questi fideiussori promettono per la parte spettante e garantiscono che, se Domenico e Leonardo si dovessero ritirare di loro spontanea volontà dai suddetti beni, ciascuno di loro deve dare e saldare alla stessa sig. badessa o al suo gastaldo il contante delle cinque marche. Pagato o meno questo denaro con il presente documento il patto ottenga piena forza giuridica. Io Antonio di Cividale, notaio del sacro palazzo, ho presenziato a tutto e, pregato, ho sottoscritto".

³¹ Riportiamo alcuni registi riguardanti manomissioni o scambi di servi di *masnada*, con i rispettivi mansi, nel corso dei secoli XII-XIV: 1- a. 1217, "Permuta tra il Patriarca Volchero che dà a Leopoldo duca d'Austria e di Bamberga alcuni servi di *masnada* in Ragogna e lo stesso duca altri suoi in Gemona. Fanno lo stesso con i rispettivi beni" (AMC Perg to. III, 7-7-1217); 2- a. 1250: "Bernardo di Zuccola manomette Cocio, figlio di Mircola e Rinaldo Meraldo, servo di *masnada*, dando a lui e ai suoi eredi la libertà e costituendo il medesimo ed i suoi eredi cittadini

un modello del tipico insediamento di popolazioni slave nel territorio friulano ed in Schiavonia.

San Leonardo "Sclavorum" 1318 ♣ La località di San Leonardo appare accompagnata dalla qualifica etnica *Sclavorum* in un documento del 1318, atto di donazione al capitolo di Cividale da parte di Guerardo fu "Carnificis" di Cividale, "pro remedio anime" della moglie Giuditta defunta. Si tratta "di un manso sito nel villaggio di San Leonardo degli Slavi, condotto da Andrea e Corradino, pagando ogni anno due staia di frumento e dodici lire e mezza di denari di moneta aquileiese"³².

Dopo 60 anni da San Pietro "in Sclavons", anche San Leonardo è detto *Sclavorum* secondo l'antico termine latino "sclavus-i" delle seconda declinazione: gli abitanti di San Leonardo sono slavi senza incertezze. Non deve sorprendere se il territorio tra Azzida e Santa Maria del Monte, particolarmente adatto all'agricoltura e alla pastorizia, tra la romana Azzida ed il fortilizio longobardo di Santa Maria del Monte, ostenti i suoi caratteri latini ancora nel 1175. La chiesa di San Leonardo, compresa nella generica espressione "cum capellis suis", può essere sorta alla metà se non alle soglie del secolo XII. Santa Maria del Monte a sud e San Giovanni d'Antro a nord costituiscono l'abbozzo ecclesiastico originario del territorio sulla destra e sulla sinistra del Natisone.

Tutti i toponimi indicati nei documenti medievali: Azzida, Santa Maria del Monte, Picon, Stregna, Merso, Biarzo, Antro, San Leonardo, compresi quelli del distretto di Tolmino: Volzana, Plezzo, San Vito e tante altre località, non hanno specificazione etnica, né particolare né territoriale, fino al 1258, quando San Pietro è detto "plebis Sancti Petri site in Sclavons".

Antro contesta il quartese ♣ Antro ha una sua storia autonoma. Ce lo conferma un contrasto per il quartese con San Pietro del 1262: "Nell'anno del Signore 1262, indizione quinta, 28 giugno. Davanti alle porte di San Donato della chiesa maggiore di Cividale. Presenti il signor Guardamomo, scolastico cividalese, il maestro Pizolo, gli scolari Bertoldo, Bilino, Woltrato, Benevenuto, Hynsutto ed altri. Il signor Woltrico, decano della chiesa, emanò per iscritto la seguente sentenza dicendo: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito

romani 'Cives Romanos... ab omni vinculo condicionis servitutis... pro liberis hominibus'. Deve pagare a Bernardo '100 libras veronensium parvorum' per la festa di san Giorgio. Nel caso che non riescano a saldare, 'Armonicius Casconicus civitantis et Apicus eius nepos extiterunt fideiussore pro quinquaginta libris, Conradus Bilinus, Reinardus' per 25, 'Mainardus fabri' per 15 e 'Conradus de supradicto' per 10, 'pro rata et non in solidum' (to. IV, 8-10-1250); 3- a. 1264: "Manomissione fatta dal nob. Enrico di Ippolis che cede e consacra alla Chiesa di Santa Maria e al suo capitolo di Cividale, Cristina e sua figlia Iplisana". Il canonico che compila il regesto annota: "Queste manomissioni sono di quelle di famiglie di masnada, serve e schiave di giurisdicenti, uso di quei tempi" (to. VI, 14-1-1264, p. 35); 4- a. 1283: "Instrumento di manomissione fatto in Tolmino da Guidotto gastaldo di Tolmino per nome del patriarca Raimondo Della Torre di una famiglia messa in libertà". Annotazione del canonico recensore: "Questo instrumento prova che Tolmino era del patriarca Raimondo per l'approvazione di Gregorio patriarca e che nel 1297 Raimondo patriarca restituisce al capitolo di Cividale" (to. VII, 12-5-1283, p. 123). Ancora un secolo dopo abbiamo una procedura giudiziaria di fronte al vicegastaldo Giovanni di Simone di Cividale, a seguito di denuncia da parte del maestro Tommaso sarto di Cividale per la ferita subita da un suo servo, "Snyder theutonicum, suum sclavum, super manum, non absque periculo mortis". Il vicegastaldo convoca i medici "Vinantium fisicum et Jacobinum quondam Francisci cyroicos et videre utrum ipse sclavus suus theutonicus est in periculo mortis" (AMC Def n. 8, luglio 1374). "Il Parlamento della Patria del Friuli aveva stabilito che se un servo sposava una donna appartenente alla Chiesa d'Aquileia (cioè manomessa) e ne aveva eredi, questi dovevano essere della chiesa, eccetto il caso in cui fossero allevati sui beni del signore di cui il padre era servo; in tal caso, pervenuti all'età legittima, metà dovevano essere della Chiesa e metà del padrone del servo" (BATTISTELLA 1908, p. 55 n. 2. Il libro da cui è tratta questa citazione era di proprietà di mons. P. Paschini; accanto alla nota in questione, vi è, aggiunto a matita dallo stesso storico, un vistoso: "Che libertà!": il Paschini sarà sospettato di modernismo anche per questa sua "sfacciata" sincerità). Si trattava di una società di sussistenza e solo una maggior ricchezza prodotta avrebbe portato alla "libertà": "Le manomissioni collettive, accordate da un signore a quanti tra i suoi dipendenti erano ancora servi, coincidono con i suoi progetti di dissodamento" (FOSSIER 1985, p. 266). Se la gente ha da mangiare, ragiona con la testa e non più con lo stomaco e rivendica diritti, scoppiano disordini sociali, materialismo, reativismo cioè una grave crisi dei "valori"!

³² AMC Perg to. XI, 15-12-1318, p. 33. "quemdam mansum situm in villa Sancti Leonardi Sclavorum, rectum per Andream et Coradinum, solvendo annuatim duo staria frumenti et duodecim libras et media denariorum aquileiensis monete".

Santo. Amen. Io Wodolrico, decano cividalese, poiché legittimamente citai il messo Enrico di Antro e gli altri vicini dello stesso luogo, perché venissero a rispondere a Cucinino, rappresentante del popolo di San Pietro, sul fatto che si rifiutano di pagare il quartese degli agnelli che vendono e consumano nelle loro case e sul fatto pure che si rifiutano di pagare il quartese della biada da loro seminata nel secondo periodo dell'anno e dal momento che non curarono di presentarsi nei termini loro fissati in forma perentoria, dichiaro contumaci lo stesso Enrico e gli altri vicini di Antro e così, come richiesto dalla contumacia, li condanno al pagamento del quartese, sia recente, che presente e futuro e li obbligai a pagare le spese legali allo stesso Cucinino. Sottoscrizione. Io Enrico de Pertica, notaio per autorizzazione imperiale, ho presenziato al dibattimento e, pregato, ho steso in forma pubblica la presente sentenza"³³.

Si tratta dell'appalto della *plebs christiana* di San Pietro, passato da Cucinino a Federico e ritornato poi al primo appaltatore. Le resistenze a pagare, espresse dai vicini d'Antro, più che volontà d'evasione, tradiscono una lontana autonomia della contrada, acuita ora dall'imporsi di una mentalità utilitaristica della vita, in sintonia con l'affermarsi dei diritti della contadinanza: se si deve pagare, si paghi ma il meno possibile, in ogni caso solo sui prodotti "tradizionali"³⁴.

Sembra che la prassi di Antro, per *"la biada (cereali) seminata nel secondo periodo dell'anno"*, sia condivisa dall'intera vicaria. La pretesa del capitolo sembra contravvenire all'accordo di aggregazione Antro-San Pietro d'Azzida all'epoca della costituzione della pieve. L'autonomia risale almeno all'epoca in cui nella zona si rifugiarono i longobardi, sfuggiti all'eccidio avaro-slavo e alla distruzione di Cividale del 610 (HL IV, 37), consolidata dalla presenza di un'arimannia, poi trasformatasi in feudo di abitanza all'epoca dei patriarchi tedeschi. In un ponderoso processo, intentato dai vicini della Pieve di San Pietro nel 1558 contro il capitolo per rivendicare il diritto di giuspatronato nella nomina dei loro vicari, la parte querelante è indicata *"pro plebe Sancti Petri praedicti et contrata Antri"*³⁵.

Il capitolo, nel 1306, aveva confermato il *"congruo sostentamento"* dei vicari dipendenti ed in particolare quelli della zona slava, ma tanta premura si riduceva a ridefinire i doveri del popolo per una *congrua* paga dei vicari e cappellani, mantenendo integro il quartese incamerato dal capitolo come feudale o dominicale³⁶. Quando poi, nel '500, l'autorità veneta ed austriaca pretenderanno di trattare i benefici parrocchiali come feudi soggetti al

³³ AMC Perg to. VI, 16-9-1262, n. 8. Appendice n. 3. *"Anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo secundo, inditione V, die tertio exeunte junio. Ante fores Sancti Donati majoris ecclesie Civitatis. Presentibus domino Guardamomo scolastico Civitatis, magistro Pizolo, Bertoldo Bilino, Woltaro, Benvenuto, Hynsutto scholaribus et aliis. Dominus Wolricus, decanus prefate ecclesie, talem sententiam in scriptis edidit dicens: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Ego Wodolricus decanus Civitatis, quia legitime citavi Henricum preconem de Antro et reliquos vicinos loci eiusdem ut veniant responsuri Cucinino nomine plebis Sancti Petri super eo quod solvere denegant quartisium agnorum quos vendunt et comedunt in domo, et super eo etiam quia solvere recusant quartisium de blado qui secundo seminatur in anno per eos et quia ipsi comparere neglexerunt in terminis eis permptorie prefissis, eundem Henricum et ceteros vicinos de Antro pronuncio contumaces et verum, contumacia exigente, eosdem condempno ad solutionem dicti quartisii, tam recenti, quam etiam presenti atque futuri, necnon in expensis legitimis eidem Cucinino predictos dixi nihilominus condemnandos. S.N. Ego Henricus de Pertica, imperiali auctoritate notarius, predictis interfui et rogatus presentem sententiam in publicam formam redegi".* Un documento "simile" è citato da Venuti in uno studio sulla Bolla di Celestino III, 1192. Lo presenta nel contesto cronologico della Bolla papale, predatandola così di cinque mesi, da novembre a giugno. Se la data fosse quella sarebbe di estremo interesse, ma la spia dell'incongruenza cronologica è il nome del decano del capitolo citato, Wodolrico. Scrive: *"In un atto del 28 giugno Wodolrico decano di Cividale condannava a pagare il quartese la pieve di San Pietro degli Slavi"* (VENUTI 1993, p. 65). Se quella fosse l'epoca, bisognerebbe concludere che la qualifica "" risalirebbe all'anno 1192: troppo in là. Il testo citato proviene da una fonte occasionale, perché nella raccolta delle Pergamene citata, non si trova. Il decano Wodolrico esercita il decanato dal 1259 al 1275, una settantina d'anni dopo nell'arco cronologico da noi indicato, 1262.

³⁴ Il quartesario di San Leonardo del 1784 precisa: *"Fa sincera fede che nelle ville soggette al vicariato di San Pietro de Schiavi non ha mai né risquote alcuna decima sopra li prodotti delle medesime, ma solo quartese, però non si risquote sopra tutte le nature dei prodotti, ma unicamente sopra li prodotti di frumento, sigalla, fava ed in qualche anno di orzo senza pestare"* (ACC San Pietro atti, 2-2-1784). Niente quartese di avena, miglio, sorgo, né saraceno, né vino.

³⁵ AMC Proc giur n. 14, 12-9-1558, p. 315-146.

³⁶ ACC Atti diversi, secoli XVI - XVIII, 1306.

riconoscimento politico con tassa conseguente, il capitolo si opporrà, rivendicando il loro carattere sacramentale. In qualche caso il capitolo riservava una parte del suo quartese ad integrazione del salario del vicario, come a Ragogna, Remanzacco, Ziracco, Moimacco, Prestento e per tutte le vicarie del distretto di Tolmino. Nulla di simile per le Valli, a parte qualche terreno capitolare dato in affitto al vicario quale *massaro* del capitolo. Una situazione simile non appare dignitosa per San Pietro, chiesa matrice delle Valli. Non di rado i suoi titolari optano per altro beneficio *pinguior* od abbinano altri benefici per garantirsi un dignitoso sostentamento.

Pre Corrado di Prata ♣ Nel 1368, il vicario di San Pietro, pre Corrado di Prata, chiede al capitolo di aggiungere al suo titolo di vicario anche quello di cappellano di Santa Maria del Monte. La richiesta è accolta e si promette *"*di non togliergli la cura di San Pietro tra gli Slavi (in Sclavonibus), ma di affidarla ad un sacerdote adeguato (sufficiens) che lo stesso pre Corrado si riservò di proporre"*³⁷. Era prassi riconosciuta anche ai vicari capitolari *"di optare, per una sola volta, per una cura vacante maggiore e più redditizia (pinguiorem), secondo l'indirizzo e la norma dello statuto sull'opzione delle prebende"*³⁸. A Santa Maria del Monte tutte le offerte *"de comestibilibus, ut est panis, blada, caseum et vinum"*, poste dai fedeli sull'altare nelle sei ricorrenze solenni: Assunta (15 ag.), Nome di Maria (8 sett.), Immacolata (8 dic.), Annunciazione (25 mar.) e nelle due feste dei santi Filippo e Giacomo (11 maggio) e di san Michele (29 sett.) erano riservate al cappellano, comprese quelle fatte *"*durante l'anno (per circulum anni)..., escluso solo il vasellame d'argento o argentato, offerto in penitenza dei peccati ed altre regalie per l'ornamento della chiesa come tovaglie, mantili, candele, immagini e cose simili che devono rimanere alla chiesa"*. La cera grezza spettava alla Custodia del duomo di Cividale, il cui titolare, detto Custode, aveva il compito di tenere in ordine la chiesa e di esercitare quel po' di cura d'anime che i canonici rivendicavano per le loro pievi³⁹. Molte delle offerte provenivano dalle penitenze inferte dai vicari confessori.

Una volta divenuto cappellano di Santa Maria del Monte, dove risiedeva pre Corrado? Riconosce lo storico Ingegneri: *"La presenza del sacerdote presso il tempio è una cosa del tutto ovvia. Quando questo abbia avuto inizio... non è dato sapere"*⁴⁰. Nel 1430, si parla di un sacerdote *"ibidem pro capitulo habitanti et officianti"*⁴¹. Ma nel 1446, pre Enrico, cappellano del santuario, lascia una sua casa in Cividale a disposizione della veneranda chiesa di Santa Maria del Monte e *"*per logica conseguenza al vicario di turno, ivi residente ed officiante... Né gli è concesso affittarla ad altri o alienarla in qualsiasi modo, ma la deve tenere a sua*

³⁷ AMC Def n. 4, 18-4-1368, p. 75v. *"Collatio ecclesie Sancte Marie de Monte facta presbitero Conrado de Prata. Item die XVIII aprilis, in loco predicto, presentibus Simone dicto Quaglino de Tholan clerico dyacono, Andrea de Tulmetio clerico dicte ecclesie et Hugulino de Bononia Civitatis que nominatur, testibus et aliis. Venerabilis vir civis dominus Ottobonus de Cenetta decanus Civitatis, suo iure ac nomine capituli Civitatis et consensu et velle dominorum canonicorum, consuluit quod Conradus de Prata, recipiens ad beneplacitum capituli cum hoc, videlicet quod in festis quatuor sancte Marie, sanctorum Jacobi et Phylippi et sancti Michaelis, debeat percipere de oblationibus, salvo iure custodis de cera; sed si offertur argenteus vel aureus calix vel teogle aut aliud ornamentum pro ornatu ecclesie, illud debeat consignare et dare capitulo. Item debet tenere aptos et mundos lectos etc. et sic securavit legaliter ipsam ecclesiam regere, donec ibi ad beneplacitum capituli permanebit etc. de quinque marchis pro census causa capitulo dare. Idem presbiter promisit stare diffinitioni et mandato dicti Decani. Item capitulus promisit non auferre sibi curam Sancti Petri in Sclavonibus, sed eam commendare uni presbitero sufficienti quem ipse presbiter Conradus dixit eligendum etc."*. Il Podrecca cita il documento precedente in *Slavia Italiana*: "... promisit non auferre sibi curam Sancti Petri inter (recte: in) Sclavonibus sed eam concedere cum (recte: commendare uni) Presbytero sufficienti... (tralascia: quem ipse presbiter Conradus promisit eligendum)". Deduce *"che i parrocchiani volevano conservato il loro antichissimo diritto di elezione del titolare"* (PODRECCA 1884, p. 35). Equivoca non poco sul senso del testo, richiamandosi ad un presunto diritto di giuspatronato popolare nella nomina del vicario, eletto invece *"ad beneplacitum et ad nutum capituli"*, che pur teneva presente l'aspettativa della vicinanza.

³⁸ AMC Def n. 25, 18-1-1522, p. 114.

³⁹ AMC Def n. 4, agosto, 1370, p. 199v. MATTALONI 2000, p. 51-76. *"per circulum anni ibidem, excepto vasis argenteis et argento vero in peccatis dato (quod darentur sibi in manibus-cancellato) et aliis delitiis datis ad ornamentum ecclesie sicut sunt tovaglie, mantilia, flogeria, anchorie et hec similia que remanere debent ecclesie..."*.

⁴⁰ INGEGNERI 2002, p. 49.

⁴¹ AMC Def n. 11, 22-5-1430, p. 4v.

disposizione e usarla come abitazione, facendovi residenza"⁴². Si deduce che il cappellano ha una duplice abitazione: una "stanza" a Santa Maria del Monte e una canonica in Cividale, dove risiede ordinariamente dopo svolto il suo compito pastorale al santuario nelle sei circostanze indicate. I pellegrinaggi delle varie comunità avevano una data, trattandosi di voti e chi saliva al santuario, se si trattava di personaggio eminente, avvisava il sacerdote "residente o titolare"⁴³.

Pre Corrado, ai suoi tempi, risiedeva a San Pietro, quando non officiava a Santa Maria del Monte. Sarà capp. di Santa Maria di Monte per due anni, sostituito poi da pre Nicolò⁴⁴. I vicini di San Pietro, nel frattempo, hanno provveduto a perfezionare lo *status* economico della loro chiesa ed a migliorare le entrate del loro vicario.

Il ponte di San Quirino ♣ Nel 1372 il capitolo di Cividale decide di vendere per tre marche il quartese di tre pesinali di frumento (kg 36 c.), "**che il vincitore dell'incanto (plebesanus) della pieve di San Leonardo era solito pagare (quos solvi consueverit plebesanus plebis Sancti Leonardi)*", gravanti "su due appezzamenti di terreno arativo (*super duabus petiis terrae aratoriae*)", situati uno "vicino al vado di San Quirino (*prope vadum Sancti Quirini*)" e l'altro nei dintorni, "nel luogo chiamato Placiç (*ubi dicitur Placiç*)". Il ricavato è destinato "all'illuminazione della detta chiesa (*pro luminaribus dicte ecclesie*)", cioè della Chiesa di San Pietro di Azzida⁴⁵.

Il *vadum-guado*, *bassofondo* indica l'attraversamento delle acque del Natisone ad est della chiesetta, di fronte alla chiesa di San Pietro, per merce pesante, mentre accanto all'attuale ponte San Pietro-Vernasso vi era, in epoca romana, un ponte in muratura, ma già durante le invasioni barbariche l'archivolto era stato distrutto e non più ricostruito, non per negligenza o difficoltà tecniche e finanziarie, ma per una questione strategica ed economica. La sua funzionalità fu garantita da una passerella lignea, più facile a togliersi e meno dispendiosa a

⁴² AMC Def n. 14, 15-11-1446, p. 12v. "*In capitulo diffinitum fuit quod domus, olim presbiteri Henrici de Monte, sita in Civitate Austria, inter suos officios sit et esse debeat venerande ecclesie Sancte Marie de Monte et per consequens vicario ibidem pro tempore habitanti et in eadem ecclesia officianti. Cum hoc tamen quod teneatur et obligatur, sicut vicarius ibidem existens, celebrare unam missam singulam in hebdomada usque in perpetuum pro anima ipsius Henrici, solvendo livellum seu affictum ob quamdam ipsam domum habitam sibi, nec alteri possit ipsam domum locare vel aliquo modo alienare, sed ipsam ad suum usum tunc possidere et ipsam uti fine habitationis et faciet ibidem residentiam*".

⁴³ INGEGNERI 2002, p. 47.

⁴⁴ AMC Def n. 4, 9-8-1370, p. 199v.

⁴⁵ AMC Def n. 6, 5-1-1372, p. 18. "*Venerabiles domini Ottobonus de Ceneta decanus, Jacob de Roma, Matheus de Regio, Guidus de Bononia, Jacobus de Muntina, Ribisinus, Marcutius et Nicolaus Bernardi de Civitate, Petrus de Pirano, Nicolussius de Auximo, Nicolaus de Tergesto, Franciscus de Fagedis et Johannes Musini de Utino, omnes predicti canonici prebendati eiusdem ecclesie, in sacris ordinibus constituti, in loco predicto, ad sonum campanelle, more solito, ad capitulum congregati, ipsum capitulum rappresentantes et quod ipsum capitulum facere possunt facientes plus quam duas ipsius capituli partes, habito respectu ad dominos canonicos in sacris ordinibus constitutis in ipsa ecclesia tunc personaliter residentes, pro evidenti utilitate ipsius capituli, videlicet pro emendo publice maiorem redditum qui sunt redditus trium pesenaliu frumenti et etiam quod propositum hoc... vendetur solito plebs Sancti Leonardi de Sclavonibus, pretio et foro trium marcharum denariorum aquileiensium; qui totum fuerunt contenti et confessi se habuisse ac integre recepisse, cum quibus debeant emi redditus perpetuales pro ipso capitulo, renuntiantes et cetera, omnes unanimiter et concorditer dederunt, mandaverunt et tradiderunt et si infrascripti redditus trium pesenaliu frumenti valent plus et cetera, dederunt et donaverunt, coram dicto capitulo Civitatis, nomine Jurio quondam Petri de Sancto Petro de Sclavonibus, tamquam camerario recipienti iure ac nomine ecclesie Sancti Petri de Sclavonibus pro luminaribus dicte ecclesie annuos redditus perpetuales trium pesenaliu frumenti quod solvi consuevit plebesanus plebis Sancti Leonardi, sive ille qui ipsa plebs emitur, super duabus petiis terre aratorie, quarum una est sita prope vadum Sancti Quirini, cum his dictis confiniis, ab una parte labitur Natissa, ab alia colit Mathias massarius Hermanni quondam Leonardutii, ab alia est campus quem colit Iohannes massarius Henrici de Paona et ab alia parte est via publica. Alia vero petia terre est sita ubi dicitur Placiç, cum his dictis confiniis, ab una parte est via publica, et ab alia campus Iohannis de Sancto Petro massarii Henrici de Paona, ab alia est terra heredum quondam Quagliani et ab alia colit Andreas Dalçida massarius heredum quondam Jacobi de Antro, salvis aliis confiniis, ad habendum, tenendum, possidendum et omnem utilitatem dicte ecclesie facere cum omnibus et singulis et cetera et cum omni iure et cetera. Constituit se nomine dicte ecclesie possidere et cetera, promittens per se et suos successores, cum obligatione bonorum dicto capitulo et cetera, eidem Jurio camerario supradicto et recipit nomine dicte ecclesie pro firmo habere et cetera et manutenere in iure ab omni homine et cetera, sub pena dupli et cetera. Nuntius tenute ad ponendum ipsum emptorem vel alium, nomine dicte ecclesie, in tenutam dictarum terrarum et cetera, dominus Ribisinus canonicus testis predictus ab ipsis venditoribus nuntius datus fuit assignatus et cetera*".

ripristinarsi. Subito ad ovest del ponte San Pietro-Vernasso si può scorgere un "masso del diavolo", con gli intacchi per le travi. Questo nel suo "piccolo" era il Ponte di San Quirino, non l'attuale in muratura nella frazione di San Quirino che verrà realizzato in tempi più recenti.

Per aver un'idea della praticabilità di un tale modello di ponte-passerella ci riferiamo a quello di Premariacco, detto ancora oggi ponte romano; siamo nel 1418: *"*Sul ponte di Premariacco da distruggersi per le novità correnti"*⁴⁶. Tali ponti si possono distruggere senza troppi danni come ricostruire senza troppa spesa e in tal senso sono perfettamente funzionali. Nel 1427 si legge: *"*Relazione tenuta da ser Pertoldo appena di ritorno da Plezzo dov'è stato per la strada, presente Udolino di Alemagna che è stato con lui per la stessa questione. Riferì che la strada si poteva fare lì nei pressi del lago e che ha interpellato Nicolò Venuti una volta avuto e partecipato ad un incontro con quelli di Tarvisio. Precisò inoltre che la strada aveva bisogno di riparazione più da Plezzo al ponte di Azzida quanto da Plezzo in su"*. Ancora l'anno dopo il mutuario Nicolò Venuti è multato di 50 lire per inadempienze nella tenuta della strada: *"*E gli si ordini, sotto pena di 100 lire che dal ponte di Azzida fino a Tarvisio deve tenere in ordine la strada come risulta dal suo privilegio e ciò entro 15 giorni"*⁴⁷. Se il ponte indicato suggestivamente con riferimento ad Azzida fosse stato in muratura sarebbe stato detto "lapideo", qualifica che accompagnava regolarmente ponti simili, sia per la loro rarità che per l'urgenza di mettere mano ad un simile rinnovamento della struttura viaria.

Nel 1442 leggiamo nei libri verbali della Comunità di Cividale: *"*Sul fatto che il muro del ponte di San Quirino frana e così si dissolve. Ancora che si ripari la strada che si trova in cattivo stato"*⁴⁸. Si tratta della testa di ponte con l'abbozzo di edifici doganali superstiti. Nel 1456: *"*Si provveda che il ponte maggiore venga completato e che il ponte di San Quirino sia riparato. Si decise di avvertire la moglie del maestro Erardo di provvedere a far completare la costruzione del ponte e le si dica dei conti da fare sulla conduzione di suo marito"*⁴⁹. Erardo era l'architetto costruttore del ponte maggiore o "del diavolo" in Cividale ed alla sua morte ne era sollecitata la moglie come erede a completare le opere programmate, nel caso, il parapetto. Il ponte comportava due campate ad un'altezza dalla corrente circa la metà dell'attuale e con una terza piccola campata verso la chiesa di San Martino come ponte levatoio; se non si fosse trattato di un ponte così "ridotto" non ci sarebbe stato bisogno di ridurre "faticosamente" la dimensione dei massi testa di ponte ed in particolare quello centrale che ostacolavano il flusso delle acque specie durante le piene⁵⁰.

Ancora nel 1465: *"Riguardo ai ponti di San Quirino e di Portabrossana che minacciano di crollare. Fu affidato a ser Giacomo provvisore di fare quello che è necessario secondo la sua competenza"*⁵¹. I vari ponti alle porte cividalesi erano tutti in legno o levatoi. L'anno dopo: *"Sul ponte di San Quirino che deve essere riparato, si decise di incaricare due che abbiano*

⁴⁶ AMC Def com n. 01, 25-1-1418, p. 101v. *"De ponte Premariachi destruendo propter novitates presentes"*.

⁴⁷ AMC Def Com n. 02, 6-6-1427, p. 68. *"Relacio facta per ser Pertoldum venientem de Plecio super facto strate presente Udolino de Alemana qui etiam fuerat cum Pertoldo. Retulit quod strata erat factibilis ibi prope lacum et quod audierat Nicolaum Venuti habito et participato consilio cum hominibus della Tarvisa. Item dixit quod strata indigebat reparationem plus de Plecio ad pontem Alzide quam de Plecio super"*. AMC Def Com n. 02, 26-4-1428, p. 36. *"Et quod fiat mandatum in pena centum librarum ut a ponte Alzide usque ala Tarvisia secundum suum privilegium debeat aptare stratam veterem et hoc in XV diebus proxime futuris"*.

⁴⁸ AMC Def com n. 06, 4-5-1442, p. 69. *"Super eo quod murus pontis Sancti Quirini deicitur et sic destruitur. - Item quod aptetur strata que male stat"*. Un regesto: *"Francesco de Mugnaio capitano di Udine raccomanda un certo Tarvisuto cognato di certo Stefano quondam Domenico Justia onde siagli restituito il formaggio che aveva comperato alla fiera di san Quirino"* (AMC Com n. 04, 14-6-1382).

⁴⁹ AMC Def com n. 10, 32-3-1456, p. 31. *"Provideatur quod pons maior compleatur et quod pons Sancti Quirini emendetur. Diffinitum fuit quod dicatur uxori quondam magistri Erardi ut provideat quod faciat compleri pontem et dicatur sibi de rationibus fiendis cum suo viro"*.

⁵⁰ AMC Def com n. 10, 5-4-1454, p. 28. *"Super eo quod ser Tanus et ser Petrus de Atemps deputati referunt convenisse cum quodam magistro Leonardo theotonico de frangendo lapidem sub ponte pro marchis solidorum XXVIII et vult facere armaturam dummodo communitas det sibi ligna et assides et ponere lapides fractos circha lapides Pironi"*.

⁵¹ AMC Def com n. 12, 9-1-1465, p. 6. *"De ponte Sancti Querini et Portebrossane minantibus ruinam. Commissum est ser Jacobo provvisori quod faciat eos reparari prout sibi videbitur"*.

*l'incarico di provvedere insieme ai locali e fare in modo di ripararlo. Incaricati ser Simone de Formentinis e ser Ermacora de Filitinis*⁵². I due ser citati gestivano la muta di Plezzo. Il fatto che i due ponti di Porta Brossana e di San Quirino siano citati nello stesso contesto significa che si trattava di strutture consimili da consolidare⁵³.

Nel 1486, Pietro vescovo caprulano (Carole), incaricato della visita pastorale *"*per i luoghi della Germania"*, a nome del patr. Marco Barbo, *"*partì da Cividale e giunse presso l'alveo del fiume Natisone al paese di San Pietro e quivi scese (venit juxta ad alveum Natisse) alla casa di don Clemente vicario, dove con il suo seguito consumò il pranzo, nel quale, poiché era sabato, avemmo ottimi pesci tra cui un temolo del peso di due libbre"*⁵⁴. Il viaggio avveniva da Cividale lungo la via sulla destra del Natisone ed il fiume fu attraversato presso San Pietro. La dizione latina *alveum* significa letto di un corso d'acqua⁵⁵. Vicino alla chiesetta di San Quirino c'era la passerella adeguata al passaggio di pedoni e forse meno o non sempre per cavalli e cavalieri, almeno quando il guado rappresentava un passaggio più sicuro e forse meno dispendioso; d'altronde anche il guado era controllato da un cancello chiuso con chiavistello e serratura come a Cividale sul Natisone⁵⁶. Quando si tratterà di costruire nuovi ponti, magari in muratura ed in punti tecnicamente più praticabili, le difficoltà da superare non saranno i costi, ma i diritti acquisiti. Solo la mentalità commerciale tipica del Dominio Veneziano favorirà una viabilità più funzionale con infrastrutture nuove.

Ma sembra che si stia già lavorando ad un progetto di ponte in pietra. Infatti nello stesso anno: *"*Ser Federico de Formentinis incaricato dal comune, riferisce di aver ottenuto dagli uomini della contrada di Antrò l'impegno per la riparazione del ponte di San Quirino e per la sua esecuzione s'impegnarono con il maestro Pietro per 10 ducati, promettendo di trasportare tutte le pietre necessarie entro 15 giorni e che gli si dia oltre il convenuto con il maestro Pietro uno staio di frumento ed un conzo di vino a spese della nostra comunità. Insistano perché il maestro Pietro li solleciti a lavorare e ad iniziare lo stesso edificio appena trascorsi i 15 giorni entro il quale termine essi conducano il necessario per la costruzione"*⁵⁷.

Il fascicolo dei verbali comunali dell'anno, nell'indice in prima pagina, riferisce diversi altri interventi su questo ponte. Peccato che le pagine indicate manchino da 104 a 127 e l'indicazione *"De reparatione pontis Sancti Quirini"* non trovi riscontro. Il termine *"edificium"* si riferisce alle costruzioni complessive sia il ponte che le testate e la dogana.

Nel 1501 *"ser Federico de Formentinis, incaricato della fabbrica del ponte di San Quirino, denuncia che un tale nipote di Marescalco ed un suo servo demolirono lo stesso ponte ed in particolare le pietre lavorate (excellentes) per lo stesso, gettandole giù dal ponte. Ci sono dei testimoni dell'accaduto, cioè Ellero di Azzida, Misotto ed una donna. Si decise di*

⁵² AMC Def com n. 12, 13-10-1466, p. 19. *"De ponte Sancti Quirini reparando. Diffinitum fuit quod deputentur duo qui habeant onus providendi cum sclavis et aliter quod reparetur. Deputati ser Simon de Formentinis et ser Hermacoras de Filitinis"*.

⁵³ AMC Def com n. 10, 30-1-1454, p. 12. *"Homines de Portabrossana se offerunt daturum omne subsidium eis possibile pro constructione porte et turris in viadentri. Item instant quod possint implere unum primum pontem apud domum olim Stephani Guerra et volunt facere ab utraque parte murum dummodo habeant calcem et lapides"*. Le testate sono in muratura, mentre il resto è di legno.

⁵⁴ PASCOLO 2003, p. 81. *"Kalendas septembris idem reverendus dominus Antistes ante prandium discessit a Civitate Austria et venit juxta alveum Natisse fluminis ad villam Sancti Petri et descendit in domum domini Clementis vicarij ibidem, ubi prandium cum comitiva sumpsit: et in quo (quia sabbatum erat) habuimus de optimis piscibus et inter alias temulum appendentem libras duas"* (VALE 1943, p. 175).

⁵⁵ MOSENTA 2004, p. 20.

⁵⁶ AMC Com n. 12, 1-4-1435. *"Aprile item die a Pauli de Zuan Leon per conzar seradura e chosteo de quela porta de vado che va in Nadison soldi XI. Item spese per conzar le seradure dela porta del borgo di Ponte in cavo del borgo e quella di santa Clara"*.

⁵⁷ AMC Def com n. 15, 7-10-1486, p. 14. *"De ponte Sancti Quirini. Ser Federicus de Formentinis deputatus retulit convenisse cum hominibus contrate Antri sumpsit in se curam et totum negocium ipsius reparationis et exequendo promissionem convenerunt cum magistro Petro in ducatis X promittentes conducere omnes lapides necessarios usque ad XVam et quod detur ultra conventionem ipsi magistro Petro unum starium frumenti et unum congium vini expensis nostre communitatis. Instant quod magister Petrus compellat ad operandum et inchoandum ipsum edificium subito ellapsis XV diebus infra quem terminum ipsi conducunt necessaria ad ipsum opus"*.

dare la difesa a questi responsabili e di procedere contro di loro”⁵⁸. Il progetto procedeva, ma si faticava a concludere. Queste pietre potrebbero essere quelle rinvenute recentemente nell'alveo del fiume qualche decina di metri più a monte. Certamente si è tentato recuperarle, trascinandole alla ricerca della sponda praticabile⁵⁹. Ma si è capito che era meglio rifarle.

Si insiste: *“*Il ponte di San Quirino minaccia rovina; deve essere riparato entro pochi giorni e si impedisca che venga ulteriormente demolito. Si faccia un proclama pubblico che nessuno osi danneggiare il ponte o demolirlo, sotto pena di lire 8 e di essere esposto alla gogna per un giorno intero”*⁶⁰. Forse il nuovo ponte lapideo dava fastidio a qualcuno per interessi concorrenti. Da diverse parti ormai si procedeva a gettare ponti lignei o lapidei che facilitassero le comunicazioni. *“*Il ponte lapideo maggiore che minaccia rovina se non si interviene. Si decise di controllarlo oggi stesso e si provveda per una sua sollecita riparazione... A Prepotto sul ponte da costruirsi sul fiume Judrio”*⁶¹; *“de construendis pontibus Maline et Jassici”*⁶²; in questi ultimi, mancando l'indicazione di lapideo, si sottintende ligneo.

La comunità di Cividale insiste sul ponte di San Quirino. *“*Ser Francesco di ser Formentino, deputato alla fabbrica del ponte di San Quirino, riferì di aver contattato diversi maestri muratori sulla volta (superatum) dello stesso ponte ed alcuni chiesero 60 ducati, altri più ancora ed in fine ho parlato con il maestro tagliapietre Francesco che chiese solo 25 ducati. Furono incaricati alcuni esperti che si mettano d'accordo con lo stesso Francesco davanti ai provvisori nella sede della comunità”*⁶³. L'indicazione del maestro lapicida e del *superatum* si riferisce alla fase più delicata dell'intera opera. Sorprende la diversità delle cifre proposte. Si trattava della chiusura della volta (*superatum*) ed il lapicida Francesco lavorava in proprio, senza intermediari, tanto da potersi permettere una grande economia. L'appalto di un ponte costoso e la costruzione e manutenzione di una strada strategica quale la Cividale-Plezzo-Predil, comportava l'incasso della muta, valutata in rapporto alla convenienza delle parti, comprese le emergenze della spalatura della neve d'inverno ed i danni di alluvioni e frane incombenti. L'impresario faceva conto di recuperare la spesa e puntava ad un guadagno considerevole. Quel ponte obbligava il traffico a transitarvi per il controllo del saldo o meno della dogana e chi cercava di sfuggirvi, danneggiando dolosamente la strada ed i suoi fragili ponti o magari prendendo la via di Purgessimo-Cividale, era punito col sequestro della merce.

Anche in seguito si lamenterà la mancanza di ponti anche là dove a noi sarebbe apparso facile ed economico gettarne qualcuno, ma vi ostava la tradizione e gli interessi acquisiti. Un ponte in muratura avrebbe vanificato la funzione di sbarramento naturale del fiume e reso inutile un *vadum* subito a monte. Un ponte lapideo avrebbe attenuato la distinzione-separazione tra destra e sinistra del fiume e resa superflua la dizione *“plebs Sancti Pietri et Contrata Antri”*. *“Sappiamo bene con quanta convinzione è stata affidata ai fiumi, in ogni tempo e ovunque, il compito di fungere da linea di separazione fra due territori, benché sia*

⁵⁸ AMC Def com n. 19, 16-4-1501, p. 48. *“Ser Federicus de Formentinis deputatus ad fabricam pontis Sancti Querini denunciavit quod (...) quedam nepos Mareschalchi et unus suus famulus demolierunt ipsum pontem et excellentes lapides ipsius; deiecerunt eos per pontem et de hoc habent testes videlicet Helarum de Azida Misotum et quemdam mulierem. Diffinitum fuit quod detur defensio predictis nocentibus et fiat jus contra eos”*.

⁵⁹ MAGNANI 2007, p. 138.

⁶⁰ AMC Def com n. 19, 7-6-1501, p. 71. *“Die lune, septimo mensis junii. De ponte Sancti Quirini, minante ruinam, quod reparandus est hinc ad paucos dies et providendum quod amplius non demoliat. Diffinitum fuit quod fiat publicum proclama quod nullus audeat damnificare ipsum pontem, neque ipsum demoliri, sub poena librarum VIII et standi per diem integrum ad pignam”*.

⁶¹ AMC Def com n. 19, 1502, p. 127. *“de ponte lapideo maiori, qui minatur ruinam nisi provideatur. Diffinitum fuit quod hodie videatur penes ipsum et provideatur de reparatione ipsius... Prepotti de ponte construendo super aquam Judrii”*.

⁶² AMC Def com n. 19, 1503, p. 10v.

⁶³ AMC Def com n. 19, a. 1503. *“De fabrica pontis Sancti Quirini. Ser Federicus de Formentinis deputatus super fabricam pontis Sancti Quirini retulit quod alloquens fuit cum multis magistris circa superatum ipsius pontis et aliqui petierunt ducatos 60, aliqui ultra et demum alloquutus fuit cum magistro Francisco lapicida, qui petit ducatos 25. Diffinitum fuit quod deputentur persone que convenient cum ipso magistro Francisco penes dominos provisos loco communitatis. Super deputati fuerunt...”*.

irragionevole spezzare in due tronconi l'organica unità di un bacino fluviale"⁶⁴. "Un corso d'acqua è un ostacolo notevole sul quale si può organizzare una buona difesa... Nell'età comunale quasi tutti i ponti romani erano caduti in rovina e pochissimi erano stati ricostruiti, se non quando il fiume attraversava l'abitato... Nel Medioevo... i ponti erano relativamente pochi. Essi erano in gran parte fortificati e anche in epoche più tarde chi doveva servirsene cercava per quanto era possibile di evitarli, perché di regola significavano pedaggi e controlli fiscali"⁶⁵.

L'illuminazione della chiesa di San Pietro d'Azzida ♣ Tornando al nostro testo sull'illuminazione della chiesa, rileviamo il termine *Placiç*, dal latino *Placitus*, che si riferisce alla "*platea villae Sancti Petri*" o spianata per il raduno dell'Arengo e del giudizio arcidiaconale; da qui la grande importanza di quel luogo in ogni tempo. L'assenza di una garanzia per l'illuminazione della chiesa di San Pietro fino almeno al 1372 significa una dignità delle sue funzioni sacre assai mortificata. La costituzione del beneficio di tre pesinali di frumento "*pro luminaribus ipsius ecclesie*" si riferisce al consumo di candele per le varie celebrazioni liturgiche, per l'illuminazione della chiesa per le celebrazioni serali e veglie notturne. Supporre una chiesa priva di un beneficio per tale funzione contraddice alla prassi ordinaria del capitolo. Ci sono delle inadeguatezza cui rimediare.

Il *presbiter Conradus*, rientrato nel 1370 da Santa Maria del Monte, partecipa nel 1374 ad un accordo "*inter homines de Alçida*", rappresentati dai camerari ed il "*monachus ecclesie Sancti Quirini*" il sacrestano, per stabilire la destinazione delle offerte fatte dai fedeli in quella chiesa. Si decide che, sottratte le "*oblaciones que offeruntur pro luminaribus ecclesie*" di San Quirino, quelle che restano "*debeant esse presbiteri seu vicarii predicti*"⁶⁶. Le spese per l'illuminazione della chiesa di San Quirino derivano dalle offerte dei fedeli, perché si tratta di una cappella devozionale. La necessità di chiarire i rapporti con la chiesa di San Quirino, significa che la centralità di San Pietro di Azzida non è ancora del tutto definita. L'integrazione del beneficio del vicario si definisce a spese di precedenti consuetudini non più pacifiche. La distinzione tra offerte per l'illuminazione e quelle generiche è del tutto speciosa. Era così facile orientare il popolo offerente e ben poco poteva la clausola di "*non informare*" i fedeli!

Un particolare del 1427 documenta i rapporti in evoluzione tra Azzida e San Pietro. "**Sull'argomento proposto dagli uomini di Azzida che lamentano come il capitolo di Cividale voglia che loro vadano con la croce processionalmente a Cividale in occasione delle indulgenze e che debbano radunarsi in vicinia con quelli di San Pietro, ciò che non è giusto*

⁶⁴ FEBVRE 1949, p. 363.

⁶⁵ TUCCI 2005a, p. 65, 101.

⁶⁶ AMC Def n. 7, 23-7-1374. "*Pactum et questio inter presbiterum Conradum, vicarium Sancti Petri de Sclavonibus, et homines de Alçida. In die XXIII julii MCCCLXXIV in Civitate Austria, in maiori ecclesia, in capella Sancte Catharine, presentibus viris dominis Ottobono de Ceneta et Ribisino de Civitate canonicis, presbitero Iohanne prebendato et Odorico clerico de Civitate custode primo dicte ecclesie et Antonio quondam Folchi de Civitate, testibus et aliis. Presbiter Conradus, vicarius plebis Sancti Petri de Sclavonibus ex parte una, Matheus quondam Iohannis et Alçidinus quondam Abrahe de Alçida, camerarii ecclesie Sancti Quirini de Sclavonibus, cum consensu et voluntate quoque plurium aliorum hominum de Alçida, ibidem presentes ex parte altera. Taliter et in hunc mandatum convenerunt ad invicem, videlicet quod dicti camerarii seu monachus dicte ecclesie Sancti Quirini de Sclavonibus debeant accipere et exigere, nomine communitatis dicte ecclesie, omnes oblaciones que offeruntur super altaribus, que specificantur per offerentes que offeruntur pro luminaribus ecclesie et que alie oblaciones, que non specificantur, que offerantur pro luminaribus, debeant esse presbiteri seu vicarii predicti et si dominus monachus vel camerarii acciperent, illas integre restituere teneantur eidem presbitero. Item convenerunt quod dicte oblaciones pro luminaribus debeant converti in utilitate dicte ecclesie et non in utilitate alicuius singularis persone, salvo quod si monachus debet, ut consuetum est ab antiquo, habere sallarium de oblati, de ipsis oblationibus pro luminaribus eidem solvi debeat. Item quod ipsi camerarii et alii, qui pro tempore serviunt, debent iurare quod in ecclesia predicta et circumstantia eiusdem, neminem debeant informare quod offerant pro luminaribus. Item quod de pastu et aliis quod dominus presbiter dare tenetur de suo in festis consuetis, sic facere debeat prout hactenus esse fieri consuetum et cetera. Quod camerarii iuraverunt corporaliter ad sancta Dei evangelia observare et attendere prout supradictum est expressum et cetera. Delato iis juramento per dominum decanum predictum et cetera".*

*né prassi ordinaria. Chiedono perciò di poter assistere alle sacre funzioni nella loro chiesa e non stiano di continuo sotto interdetto*⁶⁷.

Azzida peregrina a Cividale per le indulgenze, come le filiali di San Pietro convergono alla parrocchiale per la messa festiva e seguono la sua croce nelle processioni alla matrice di Cividale. Dal documento citato in apertura si dice che San Pietro va a Cividale "*cum cruce*" senza l'indicazione numerica e riceve 4 denari: l'abbiamo datato 1250 circa. Ciò dovrebbe sottintendere che Azzida e la sua chiesa di San Quirino costituivano la cappellania originaria, titolarità passata alla chiesa di San Pietro dopo il mille. Nel 1370, la chiesa di San Quirino, declassata ad oratorio, mantiene ancora i propri camerari con funzioni esorbitanti, tanto da dividerli con San Pietro. La vicinia di Azzida nel 1427 pretende di conservare la propria autonomia e non confluire in quella di San Pietro, appellando ad una consuetudine "*ab immemorabili*". L'accento all'interdetto, piuttosto ricorrente, indica un'alta tensione tra le "due" comunità in piena e difficoltosa simbiosi con doveri di contribuzione più o meno rispettati.

Il vicario di San Pietro è qualificato ancora nel 1556, come "*vicarium dicti capituli in plebe de Azida*"⁶⁸. Azzida ed Antro, nel loro contenzioso contrattuale, riconfermano una loro precedente autonomia ecclesiastica e civile, confluiti in una nuova identità a seguito della riorganizzazione del territorio, dopo il mille, come esito dell'espansione economica ed dell'intensificarsi del commercio lungo la via Cividale-Caporetto-Plezzo-Tarvisio e Caporetto-Tolmino ecc. Sorge la chiesa di San Pietro d'Azzida e diventa il referente religioso per il Canale del Natisone.

Il quartese di San Leonardo ♣ Il reddito di questi due terreni, riservato all'illuminazione della chiesa di San Pietro, è sottratto dal quartese di San Leonardo, pur appartenendo al territorio di San Pietro d'Azzida. I quaranta denari da distribuirsi nella festa san Paolino tra i canonici presenti, cifra prelevata nel 1258 dal quartese di San Pietro, ora rientrano nel quartese di San Leonardo. "**La pieve di San Leonardo Martino de Parma canonico fructus solitos*" per 45 marche di denari, pagando alla cappella di San Paolino del palazzo patriarcale di Cividale 40 denari, somma da saldare al vicedecano, metà per la festa della Circoncisione e l'altra metà per la festa di san Quirino. Garante Blasutto di Cividale. "*Locatio archidiaconatus Sancti Leonardi*" a Francesco da Udine can. di Cividale per una marca, pena 40 denari. Questo contributo serviva a coprire le spese della visita arcidiaconale annuale⁶⁹. Le voci del quartese sono almeno tre: le primizie o nascenti, la *plebs* con le decime sui terreni-mansi-ditte in numero fisso nel tempo e l'arcidiaconato.

In sintesi se nel 1258 la *plebs* di San Pietro era appaltata per quattro anni al signor Federico, nel 1262 per altri quattro al signor Cucinino, ora rientra nell'appalto annuale del quartese di San Leonardo. Alla base della titolarità di San Leonardo per l'intero quartese della Schiavonia potrebbe esserci la disposizione capitolare del 1323: "*Non si possono vendere le rendite del capitolo, le decime del pievanato, li quartesi ecc. che per un solo anno per il miglior interesse della Chiesa e della Mensa, revocando gli anteriori permessi*"⁷⁰.

Nel 1492 il capitolo ammonisce il vicario di San Leonardo: "**Tenuto presente che pre Stefano, vicario di San Leonardo, non fu presente, com'era tenuto, nel giorno della dedicazione della chiesa collegiata di Cividale, fu condannato dai signori rev.di canonici a pagare 40 denari da applicarsi alla fabbrica della chiesa di Santa Maria di Monte e ciò per la sua disobbedienza, stabilendo che d'ora in poi pre Stefano è tenuto a venire di persona nel*

⁶⁷ AMC G01-02, 31-3-1427, p. 38. "*Super eo quod homines de Azida dicunt qualiter capitulum Civitatis vul ut veniant cum cruce ad Civitatem tempore indulgentiarum et quod faciant vicinantiam in Sancto Petro, quod dicunt non esse iustum nec consuetum, instantes insuper quod officium fiat in eorum ecclesia et non stent continuo sub interdito*".

⁶⁸ AMC Proc n. 1, 21-12-1556.

⁶⁹ AMC Def n. 4, 1367. "*Plebs Sancti Leonardi*": a Martino di Parma can. «*fructus solitos plebis Sancti Leonardi*» per 64 marche e 23 denari per Natale e Pasqua, pena 50 libbre. Garante Blasutto di Cividale.

⁷⁰ AMC Perg to. XI, regesto, 8-5-1323 n. 95, p. 75.

giorno della Dedicazione e non a mandare il suo cappellano"⁷¹. I vicari partecipavano alla festa della dedicazione, il nove maggio, come atto di omaggio e sottomissione alla matrice. L'obbligo si riferisce anche al vicario di San Pietro. I due versavano al capitolo una tassa annuale di due marche e mezza ciascuno "ex antiquissima consuetudine", a riscontro del beneficio ricevuto⁷². Corrisponde all'omaggio feudale che nel 1500 Venezia pretenderà di reintrodurre a titolo del Serenissimo Dominio.

La Visita pastorale del 1594 ♣ Nella visita pastorale del 1594 in Schiavonia, il patriarca Francesco Barbaro si reca presso quattro chiese: "Vicaria di San Pietro di Schiavoni sopra Cividale, per miglia 5 circa, la quale ha assaissime filiali senza sacramenti, lontane sopra quei monti, discoste da essa cura assai miglia. Chiesa di San Giacomo di Algida et San Quirino in piano. Vicaria di San Leonardo di Schiavoni sopra Cividale, per miglia 7 circa, la quale ha anco assaissime filiali sopra i monti, assai discoste l'una dall'altra"⁷³. Nel Sinodo del 1595 si conferma che nella Schiavonia, "non son sta visitate se non la parrocchiale San Pietro con quella di San Giacomo d'Azzida, alla quale cura serve esso vicario, insieme con un cappellano o cooperatore condotto et stipendiato dal Comun a loro spese". Ugualmente a San Leonardo è stata visitata "se non la parrocchiale sopradetta, per esser (le altre chiese) lontane e sopra alti monti, alle quali serve egli et un cappellano spesato dal Comune della Pieve di San Leonardo"⁷⁴.

Il popolo offriva al suo vicario "lanam, caseum, prandia, anniversaria et alia", come la benedizione delle puerpere, i funerali, le messe di legato, la benedizione dei matrimoni e l'amministrazione degli altri sacramenti e sacramentali⁷⁵. Il quartese gravava stabilmente sui terreni coltivati. Era severamente proibito dissodare i *comunalia*. Nella vicaria di San Leonardo si contavano i seguenti mansi (un'entità di 25 campi): San Leonardo n. 12, Cosizza n. 10, Grimacco n. 13, Cosne e Lombai n. 6, Tribil Superiore n. 6, Oblizza n. 6, Cravero n. 12, Stregna n. 10, Tribil di Sotto n. 4, Iainich n. 6, Altana n. 6, Merso di Sotto n. 2, Clastra n. 3; totale n. 96. La vicaria di San Pietro contava in totale mansi n. 221: questo era il tessuto socio-economico della donazione del patriarca al capitolo di Cividale. Accanto a questi mansi ce n'erano parecchi altri di gestione signorile. Ad ogni manso corrispondeva all'origine una famiglia che spesso ha lasciato anche il nome al luogo. La *beragna* dei due vicari si prelevava da tutti i mansi laici e religiosi e si basava su un contratto sotto firmato dalle famiglie insediate; i non titolari di mansi partecipavano in modi più limitati, ma determinati. La paga del vicario di Leonardo per il 1599 era costituita da vino, frumento, segala, formaggi, veli di lana, "luganeghe" o in loro vece 2 soldi, uova, l'osso porcino detto *ama*⁷⁶. Il capitolo vi aggiungerà, bontà sua, qualche affitto privilegiato: "*affittare i campi, il ronco ed i prati nell'ambito del vicariato, pagando al capitolo l'affitto solito"⁷⁷. Il capitolo era più che soddisfatto dell'incasso delle sue rendite. È credibile che prima o poi il popolo rivendicasse il giuspatronato nella nomina dei vicari in base al principio che chi paga assume!

Le tre/quattro chiese visitate, dove San Pietro, San Giacomo e San Quirino di Azzida si definiscono a vicenda identità, dignità e subordinazione, costituiscono la Schiavonia. Drenchia è filiale della vicaria di Volzana ed Antro è unito ormai della pieve di San Pietro.

⁷¹ AMC Def n. 22, 7-7-1492, p. 118v. "Ibique attento quod presbiter Stephanus, vicarius Sancti Leonardi, non venit pro ut tenebatur in die dedicationis ecclesie ipsius Civitatis Austrie, ideo per ipsos dominos reverendos fuit ipse presbiter Stephanus condemnatus in denariis XL applicandis fabrice Sancte Marie de Monte et hoc pro eius inobedientia, diffinientes quod de cetero in futurum ipse presbiter Stephanus in proprio teneatur personaliter venire et non mittere suum socium divinorum in dicta die dedicationis".

⁷² AMC Def n. 24, 14-8-1508 p. 170.

⁷³ ACAU Vis 1594.

⁷⁴ ACAU Sinodo 1595.

⁷⁵ AMC Def n. 29, 14-7-1564, p. 161.

⁷⁶ ACC San Pietro a. 1599.

⁷⁷ AMC Def n. 30, 20-6-1573, p. 110v. "locare campos et ronchum et prata ad dictum vicariatum pertinentia, solvendo nihilominus reverendo capitulo affictum antiquum solvi consuetum".

Disputa tra destra e sinistra del fiume Natisone ♣ In una disputa intervenuta, nel 1594, tra le comunità sulla destra del Natisone (contrada d'Antro, Lasiz, Erbezzo, Vernasso, Spignon, Tarcetta) e quelle sulla sinistra (Pieve di San Pietro, Sorzento, Ponteacco, Brischis, Mersino, Rodda, Montemaggiore, Cepletischis, Savogna, Vernassino superiore, Clenia, Azzida, Vernassino inferiore, Brizza, Pedrosa) per definire la partecipazione dei singoli comuni alle spese per la riparazione della chiesa parrocchiale, i rappresentanti della contrada d'Antro precisano "4- che la Chiesa di San Quirino, una delle Chiese di Azzida, ha annesso il cimitero, nel quale si seppelliscono li morti; 5- che tutte dette ville sono obbligate et solite a conservare, fabricare et tener in carico la Chiesa parrocchiale di San Pietro come tradizione costante di tutti e così ha osservato a memoria d'uomo, quando è occorso fabricare e acconciare detta Chiesa". La controversia si risolve con l'impegno delle comunità "di là dell'acqua", cioè la contrada d'Antro al riatto della chiesa e si precisa che a San Quirino "nel cimitero si seppelliscono solo i corpi dei pellegrini e forestieri e non altri"⁷⁸.

La distinzione tra destra e sinistra, oltre a rimarcare origini autonome, determina in prospettiva un riassetto dell'intero territorio. Il Leicth, nell'elenco delle vicinie, pone Azzida sotto la banca di Biacis-Antro, anche se poi documenta che la banca di Merso rivendicava con successo la propria giurisdizione di primo grado su Azzida per un omicidio ivi commesso⁷⁹. Nel 1581 il gastaldo d'Antro, Paolo d'Attimis, ricorre a Venezia per rivendicare la giurisdizione di prima istanza su un omicidio commesso in Azzida che il provveditore veneto riteneva appartenesse alla giurisdizione cittadina. Tale giurisdizione era di competenza della Banca di Merso, come Placito del territorio. Venezia dà ragione al gastaldo Paolo d'Attimis⁸⁰. La stessa rivendicazione si ha in occasione della causa di un certo Giovannino Dobrovaz contro Andrea di Cialla, in pregiudizio della prima istanza di competenza della Banca di Merso. Venezia si esprime ancora a favore della giurisdizione di Merso, avverso al suo provveditore cividalese. Azzida fa parte dunque della giurisdizione di Merso.

Ciò significa che all'origine la giurisdizione della Banca di Biacis-Antro si riferiva al territorio sulla destra del Natisone, come punta avanzata della difesa di Cividale e solo in seguito, per il particolare sviluppo di San Pietro, viene a comprendere nella sua giurisdizione anche la sinistra del fiume.

La chiesa antica di San Pietro sorge in un punto strategico, accanto al campanile superstite, dove si restringe la strada, tanto da configurare una vera e propria porta per il controllo della via. Subito sotto esiste ancora oggi la strada che scende al fiume con doppio tornante in un punto disposto a vado per traghettare merci pesanti. L'intensificazione commerciale ha portato alla nuova strutturazione del territorio con la chiesa di San Pietro. San Quirino e lo spazio circostante continuano a rappresentare l'antica strutturazione del territorio ed il punto di passaggio pedonale. Lì si tiene il mercato annuale, lì esercitano la giurisdizione feudale i signori di Villalta, riscuotendo la muta con l'eccezione degli addetti alle *wuait* (guardie alle porte e mura) e alle *schiriwaite* (pattuglie fuori e dentro le mura) nella città di Cividale, e con l'esclusione del garitto e misto impero (casi di omicidio) riservati alla competenza del gastaldo patriarcale di Cividale⁸¹. San Quirino è una chiesa, un posto di ristoro e d'ospitalità per forestieri, mercanti e pellegrini. La sua origine, storia e tramonto sono caratterizzati da questa funzione.

Strutture probabili ♣ Il territorio delle Valli era anticamente omogeneo alla città di Cividale, nel senso che la rada popolazione agro-pastorale, dal punto di vista religioso, faceva capo alle strutture cittadine, con la suggestiva eccezione dell'uso almeno dal V secolo della Grotta d'Antro come *locus baptismalis* in acqua "viva", probabilmente di carattere ariano per le truppe federate. San Pietro d'Azzida esiste almeno dal 1152, cioè 40 anni prima del 1192 data della Bolla di Celestino III. San Leonardo, santo d'origine francese del VI secolo, il cui

⁷⁸ ACAU Ms 98, *San Pietro*, 21-6-1594.

⁷⁹ LEICHT 1911, p. 72.

⁸⁰ LEICHT 1911, p. 91.

⁸¹ PASCHINI 1913, p. 308.

culto si diffuse in Italia dal secolo XI in poi, come titolo risale alla stessa epoca, e quale "*patrono dei carcerati e contadini*"⁸² risponde all'ansia di promozione sociale del contemporaneo insediamento slavo. La Grotta d'Antro e Santa Maria del Monte costituivano, fin da epoca tardoantica, i riferimenti principali della struttura strategica dell'*oppidum* cividalese e si estendeva fino alla Chiesa di Plezzo ed al *castrum* di Tolmino. Il consiglio della città di Cividale considerava "**castrum et curiam Tulmini tamquam oculos huius terre*"⁸³.

Questo è l'ambito orientale della giurisdizione cividalese civile e religiosa. Le generose donazioni al capitolo da parte dei patriarchi e dei privati tendevano a rafforzare il controllo su un territorio decisivo per lo sviluppo della pastorizia, di produzioni specifiche, per la manutenzione di strade e ponti, per la sorveglianza dei passi-chiuse confinari, per la sicurezza dei commerci e per l'assistenza a forestieri e pellegrini. Sulla destra del Natisone esisteva una struttura civile e religiosa di carattere militare che aveva nella Grotta d'Antro una funzione misterico-strategica all'imbocco delle Valli. La dedicazione della chiesa ipogea a San Giovanni Battista richiama l'acqua viva lustrale e battesimale come la chiesa di San Giovanni Battista al Timavo. L'ingegnosa strutturazione della grotta a specola permette di fissare il punto esatto dei solstizi e degli equinozi per le ricorrenze del calendario civile e religioso. Il fortilizio rappresenta l'antemurale della Città di Cividale, "*cuius positio omnino inexpugnabilis existit - la posizione del quale risulta assolutamente inexpugnabile*" (HL IV, 37). La conferma deriva anche dai limiti della condanna al bando della città di Cividale: "*Terram et confines: ad Portam Pontis ultra Iudrium, ad Portam Sancti Petri ultra aquam Turris, ad Portam Sancti Silvestri ultra Sanctum Laurentium de Monte, ad Portam Brossanam ultra Pontem Alzide seu Antrum*"⁸⁴.

Antro, quale luogo di culto cristiano, risale per lo meno al V secolo e nel VII secolo una incredibile epigrafe in lingua greca ne documenta la ricostruzione⁸⁵. Distrutta Cividale da Avari e Slavi nel 610 la popolazione superstite si rifugiò nella zona d'Antro e le funzioni strategiche e liturgiche della città di Cividale vennero trasferite nel suo territorio. La funzione surrogatoria di Antro rientrò con la ricostruzione di Cividale, avvenuta nella seconda metà del secolo VII. La grotta continuò nella sua funzione di fortilizio, centro di rifugio, luogo di culto e di pratiche varie, specie solstiziali e, dall'888 con la donazione di re Berengario al diacono Felice, centro della gastaldia d'Antro comprendente le Valli del Natisone. "*Sembra che la gastaldia d'Antro non sia che l'amministrazione delle due Curtes regiae d'Antro e di Merso concentrate in mano del medesimo funzionario*"⁸⁶. Tali *curtes* erano autonome dal potere ducale, tanto che "*i pubblici ufficiali non potevano entrare nel territorio immune della curtis regia*". La posizione del gastaldo longobardo è inferiore a quella del giudice pubblico "*a cui deve adire per ricevere e dare giustizia per i suoi protetti... Il gastaldo ha giurisdizione all'interno della curtis regia anche sulle cause maiores*"⁸⁷. L'esistenza di due Banche con la diversità degli statuti: le vicinie d'Antro eleggono un rappresentante per villa, a Merso gli uscenti scelgono i successori, suggerisce l'origine militare della prima e agro-pastorale della seconda⁸⁸.

Azzida, abitato strategico sulla sinistra del Natisone, alla confluenza dei diversi corsi d'acqua, assume un'importanza sempre maggiore per l'intensificarsi degli scambi e la messa a coltura-mansi della montagna grazie all'insediamento di coloni slavi. La colonizzazione delle Valli è contemporanea a quella del Medio e Basso Friuli. La Grotta d'Antro rimane possesso patriarcale, come tanti altri castelli presso i quali il patriarca teneva una *domus* per soggiornarvi nei mesi estivi per consumare sul posto i redditi della gastaldia. La torre

⁸² DPAC San Leonardo.

⁸³ GRION 1899, doc. 23-6-1475, p. 208. "*il castello e la curia di Tolmino come gli occhi di questa terra cividalese*".

⁸⁴ GRION 1899, Appendice CXXX.

⁸⁵ NAZZI 1994, p. 181 e NAZZI 2004, p. 83.

⁸⁶ LEICTH 1911, p. 71.

⁸⁷ LEICTH 1907, p. 105.

⁸⁸ LEICTH 1911, p. 72.

fortificata, innalzata all'imboccatura della grotta, continuerà a rappresentare un punto di riferimento per gli *habitatores* del sottostante castello di Harensperch nei momenti di pericolo, ma diverrà ben presto un fastidio ed un pericolo per la città di Cividale come altri castelli dei dintorni che verranno sistematicamente demoliti dal 1315 in poi. Verrà il momento in cui Cividale ed anche San Pietro risentiranno del restringersi del traffico commerciale lungo la via Cividale Plezzo, a vantaggio della Pontebbana e del Canale del Fella⁸⁹, ma la chiesetta in grotta continua ad essere luogo sacro per devozioni particolari e tappa di pellegrini diretti alle *Aquas Gradatas* (San Canzian d'Isonzo), Aquileia e Roma.

La gastaldia d'Antro, con la progressiva alienazione dei beni demaniali della gastaldia, perderà la sua consistenza, soffocata dalle innumerevoli e spezzettate giurisdizioni feudali dei nuovi proprietari nobili e ministeriali, laici e religiosi come il monastero maggiore di Santa Maria in Valle, coordinata e assorbita dal punto di vista religioso dalla pieve di San Pietro e dal punto di vista laico dalla città di Cividale.

La chiesa di San Quirino ♣ L'edificio sacro e la località sono citati per la prima volta in un documento del 1250⁹⁰. In quel periodo si è deciso, magari su influsso tedesco, di riconfermare un titolo con un edificio dignitoso. Il culto a questo Santo ebbe impulso all'epoca longobarda. San Quirino, vescovo di Siscia (Sissek) in Pannonia, morì martire nella persecuzione di Diocleziano. Fu trasportato a Roma dai cristiani che fuggivano dalle invasioni barbariche e là gli costruirono una chiesa, all'inizio del V secolo. Cristiani e vescovi fuggiti cercarono, ottennero e qualche volta pretesero ospitalità anche in Friuli ed in qualche sede vescovile istriana. Il passaggio obbligato del fiume Natisone obbligava stranieri commercianti e pellegrini a confluire sul posto, attrezzato per le funzioni istituzionali, di controllo e assistenziali fino a San Giovanni in Xenodocchio di Cividale. Dell'intenso passaggio è rimasta una testimonianza in un toponimo, ora camuffato sotto l'idronomo *Arpit*, ma che ancora nelle mappe della fine del '700 appare come *Rompet*, contrazione del latino *Romipetens*-pellegrino diretto a Roma. L'intensità del traffico devozionale lungo il Natisone è confermato nella chiesa della Grotta d'Antro "*dall'altare a cornu epistulae in una capelletta manufacta sopra del quale vi è l'immagine della sacrata Vergine antiqua*", testimonianza di una devozione legata ai pellegrini. L'immagine della veronica dipinta in affresco nella stessa Grotta è il distintivo classico del pellegrino. Le stesse chiese dedicate a San Giacomo in Biacis ed in Azzida sono un richiamo al santo protettore di questi pellegrini⁹¹. Pellegrinare era allora una scelta di vita, un modo per finire in gloria. Il servizio d'assistenza costituiva una delle fonti di ricchezza non trascurabili per la zona⁹².

La presenza degli Slavi ♣ Il Paschini e con lui tutti gli storici sono convinti che gli Slavi, all'epoca della distruzione di Cividale del 610, "*si spinsero innanzi assai fra i monti italiani e forse da loro fu distrutta definitivamente la ecclesia Celeiana e minacciata la Giuliese nella Carnia*"⁹³. Al tempo di Ratchis (a. 737): "*È probabile che Longobardi e Sloveni si siano avvicinati fra loro con grande vantaggio dell'incivilimento cristiano e che la penetrazione, partendo da Cividale, si sia diretta verso l'alta valle del Natisone, dove gli sloveni assai probabilmente avevano già preso stanza e verso l'alta valle dell'Isonzo, dove l'avevano certamente. Non possiamo dire con sicurezza se gli Sloveni avessero già cominciato a penetrare nell'alta valle del Torre ed in quella del Fella, dove li troviamo con sicurezza nei secoli successivi*". Lo storico friulano ipotizza lo stesso processo per Resia, per l'Alta valle del Tagliamento, del But e del Degano in Carnia, dove "*non sarebbe arrischiato pensare che qualche gruppo di famiglie vi fosse penetrato partendo dalla valle del Gail, come fecero, qualche secolo più tardi, gruppi di famiglie tedesche*"⁹⁴.

⁸⁹ DE CILLIA 2002, p. 57.

⁹⁰ DI PRAMPERO 1882, p. 153.

⁹¹ FAVIA 2000, p. 204.

⁹² CARDINI 2002

⁹³ PASCHINI 1906, p. 61.

⁹⁴ PASCHINI 1975, p. 144.

Quello che stona in questo modo di concepire la storia è l'ipotizzare "infiltrazioni" in un territorio, considerato *res nullius et primi occupantis*, incredibile in ogni tempo e in ogni luogo, ma, stranamente, realistico solo per queste epoche e per le infiltrazioni salve e qualche frangia di tedeschi in Friuli, che, appunto, s'infiltrano, s'insinuano, un po' come la selvaggina di frontiera senza lasciapassare, per lo più in forma pacifica, ma non di rado in modo subdolo e destabilizzante. Tale è la percezione che di sé hanno in particolare gli Sloveni, magari "*dilagati*" fino al Tagliamento. Si tratta di un pregiudizio dai risvolti non proprio simpatici. Perché non infiltrati Celti, Romani, Guadi, Marcomanni, Goti, Ostrogoti, Vandali, Unni, Longobardi, Avari, Franchi, Ungari, Austriaci ecc.? Tutte presenze più o meno sistematiche che hanno lasciato tracce in un popolo che è il friulano-italiano, non diverso dal popolo sloveno delle Valli, con un'identità propria grazie alla contiguità con la Carniola di prevalente e permanente popolazione slovena.

Dopo la distruzione di Cividale (610), i due figli del duca caduto Gisulfo, Taso e Caco, sottrattisi alla prigionia con una fuga spettacolare, assunsero il ducato e "*possedettero a suo tempo la regione degli Schiavoni chiamata Zelia (Valle del Gail), fino alla località di Medara. Perciò, fino all'epoca del duca Ratchis (737), gli Schiavoni pagarono un tributo al duca del Friuli*" (HL IV, 38). La distruzione del ducato friulano era dunque un'esagerazione, dovuta all'emozione dello storico friulano Paolo Diacono di fronte alla distruzione della propria città. In realtà la struttura fortificata del territorio ed il valore del popolo furono tali da impedire, non solo ogni invasione sul tipo dei Guadi, Marcomanni, Unni, Goti, Vandali e Ungari, ma per contenere ogni infiltrazione, deviando la pressione slava al Nord fino alla Danimarca, al Sud fino al Peloponeso, a Creta ed in Asia Minore. Tra il 623 ed il 658, sotto il re Samo, "*un certo franco che con loro commerciava e che in capo a tre anni li condusse alla vittoria*"⁹⁵, abbracciarono il cristianesimo. Il processo continuò nel secolo VIII per opera delle Chiese di Salisburgo e Passavia per quanto riguarda i Vendi, i Croati della Carantania e gli Sloveni della Carniola e della Corinzia⁹⁶. Niente dunque "infiltrazioni".

Paolo Diacono racconta un episodio singolare del duca di Benevento, il friulano Rodoaldo, fratello di Grimoaldo (gli altri due fratelli Taso e Caco furono uccisi proditoriamente dal patrizio bizantino di Oderzo, Gregorio, verso il 615), fuggiti insieme da Cividale all'epoca del ducato dello zio Grasulfo II (620). Rodoaldo conosceva la lingua slava, grazie alla quale riuscì a "distrarre" un contingente di Schiavoni in quel di Siponto, che aveva appena sconfitto i beneventani ed ucciso il loro duca, Aione, menandone strage (HL IV, 44). L'episodio fa pensare che nella casa di Gisulfo a Cividale, all'inizio del VII secolo, si conoscesse la lingua slava, magari per la presenza di qualche nutrice o di servitù d'origine slava, ma più ancora per quella dimestichezza politico-commerciale con i popoli vicini e per la presenza di nuclei di pastori, contadini ed artigiani slavi nel territorio del ducato, non infiltrati o invadenti, ma inseriti, regolarizzati, assorbiti, fenomeno che tanto favoriva una specie di *communicatio idiomatum*, più facile nei popoli antichi, dai linguaggi non formalizzati, adusi alla commistione linguistica e poliglotti per necessità. La presunta inimicizia fra i due popoli doveva essere la tipica dialettica di popoli confinanti, sollecitati ad uno scambio commerciale e culturale più che ad uno scontro permanente.

Nonostante il citato patto tributario degli inizi del VII secolo, le lotte tra Longobardi e Slavi continuarono, perché i Longobardi non amavano vedere il proprio territorio "infiltrato" o invaso da chicchessia, non intendendo cederlo o dividerlo a nessun patto, visto che il loro insediamento in Friuli aveva la funzione di proteggere il regno alle spalle. Piuttosto intendevano regolare i rapporti con i popoli vicini in modo soddisfacente. La cortina di ferro è una pietosa invenzione del secolo scorso.

I Longobardi avevano un perfetto controllo delle frontiere come conferma la disposizione di re Ratchis: "*Abbiamo provveduto a stabilire che i nostri confini, con la tutela di Cristo, debbano essere ordinati in modo tale che i nemici nostri e della nostra stirpe non possano mandare pattuglie o raccogliere fuggiaschi che tentano di passare, ma nessun uomo possa*

⁹⁵ CONTE 1991, p. 22.

⁹⁶ EC *Slavi*.

entrare attraverso di essi senza un contrassegno o una lettera del re. Perciò ciascun giudice deve porre una tale attenzione e vigilanza per i confini a lui assegnati, da sé e per mezzo dei suoi locopositi e delle sue guardie dei valichi di confine, affinché nessun uomo possa uscire senza contrassegno o lettera del re. Quando giungono ai nostri valichi di confine per entrare dei pellegrini che dispongono di andare a Roma, si deve chiedere scrupolosamente di dove sono. Se si riconosce che vengono senza malizia, il giudice o la guardia del valico di confine faccia un diploma e vi metta la cera e vi apponga il suo sigillo, perché essi mostrino poi quel contrassegno ai nostri messi che vi abbiamo delegato". Seguono le pene per chi contravviene alla disposizione⁹⁷.

Di estremo interesse la diligenza della "guardia di frontiera" che esamina, senza documenti formali, magari con le sole lettere accompagnatorie del proprio vescovo, l'identità e l'intenzione del pellegrino che bussa ai confini. E qui si parla di gente di passaggio! Come pensare allora a tribù occasionali che s'infiltrano e si insediano su un territorio, disponendone a propria discrezione, all'insaputa o nell'indifferenza dei locali? Si può ammettere una presenza sporadica ed occasionale, uno sconfinamento, ma ben presto risolto a discrezione dei *possessores* locali, che accolgono o meno gli infiltrati a titolo di massari, cossani, con preferenza per quelli di condizione servile, mantenendo un totale controllo del territorio e delle persone.

Il re Grimoaldo, di origine friulana, in procinto di recarsi a Benevento suo vecchio ducato, affidò la reggia di Pavia a Lupo, duca del Friuli. Siamo verso il 662-663. Questi, *"convinto che il re non sarebbe più tornato"* (HL V, 18), approfittò per occupare il regno. La reazione di Grimoaldo fu spietata. Chiamò gli Avari che sconfissero ed uccisero il duca Lupo. Il figlio Arnefrido tentò di succedere al padre nel ducato, ma, *"temendo le forze del re Grimoaldo, fuggì presso gli Schiavoni a Cornunto, che, con pronuncia corrotta, essi chiamano Carantano"* (HL V, 22), nel territorio degli Slavi che pagavano il tributo ai Friulani, mentre la Carniola faceva parte del regno degli Avari. Siamo di fronte a rapporti fra entità politiche ben definite.

Altro scontro epico al tempo del *calvo* duca Vettari, successore di Lupo. Nel luogo detto *Broxas*, una moltitudine di 5 mila Slavi vennero messi in fuga da 25 cavalieri longobardi. In questa circostanza, significativa risulta l'ironia degli Slavi: *"Ecco che il patriarca che viene contro di noi con i suoi chierici"* (HL V, 23). L'espressione denuncia l'estrema confidenza di queste popolazioni con il ducato cividalese, dimostrando di conoscere le fattezze fisiche del titolare, nonché la struttura religiosa. L'ironia dice pure la loro estraneità culturale e religiosa alla concezione cristiana e perciò il loro tratto incontestabilmente pagano. Questo scontro prova che nelle Valli del Natisone e nell'Alto Isonzo non si erano ancora insediati gli Sloveni, anche se V. S. (Valentino Simonitti) ritiene che si trattasse di *"valligiani"*, immaginando una popolazione per le Valli di diverse decine di migliaia!⁹⁸ La cifra di cinquemila è puramente simbolica come l'altra di venticinque, il tutto per esaltare il valore dei Longobardi.

Altra sfida disastrosa, questa volta per i cividalesi. Dopo la morte di Adone (+ 701), *"locis servator"* (HL VI, 3), assume il ducato friulano Ferdulfo, *"uomo infido e vanitoso nativo delle parti della Liguria... Corruppe con regali alcuni Schiavoni affinché istigassero l'esercito ad introdursi nella sua provincia... Piombarono i ladruncoli della Schiavonia sopra i pastori che pascolavano nelle loro vicinanze e li depredarono. Il governatore di quel luogo (Sculdais)... li inseguì, ma non poté in alcun modo raggiungerli... - Quando mai potrai compiere qualche prodezza tu, il cui nome (Argaid) deriva da arga (vigliacco)".* Da questa insolenza l'irresponsabile sfida *"sulla più alta cima della montagna"*, dove *"morì tutta la nobiltà del Friuli"* (HL V, 24).

Si può dedurre che lo scontro sia avvenuto non nella zona delle Valli del Natisone, dove la semplice gastaldia d'Antro non era sufficiente a giustificare un ruolo di *sculdahis* di un così eminente personaggio, che se la intendeva alla pari con il duca, ma più propriamente in quella di Tolmino, territorio strategico per la città di Cividale e sotto la sua giurisdizione civile e

⁹⁷ AZZARA 1992, art. 13, p. 243.

⁹⁸ V. C. 1971, p. 961.

religiosa. Il dialogo tra il duca longobardo ed alcuni Schiavoni "*corrotti con regali*", suppone rapporti "diplomatici", sia pure corruttivi, tra entità politiche ben distinte con tanto di esercito dall'una e dall'altra parte, dunque corrispondenti a territori ben definiti: si parla di infiltrare occasionalmente degli Slavi nella "*sua provincia*", come sabotatori, da dove appunto erano assenti. I pastori aggrediti erano sudditi Longobardi e se si trattava di pastori d'origine slava assunti per la particolare incombenza bisogna concludere che la solidarietà etnica non doveva essere gran che.

I figli dei Longobardi caduti furono allevati in casa del duca Pemmone. Giunti alla maggiore età vendicarono per tre volte l'onta subita dai loro padri, finché il duca "*si rappacificò sul posto (Lauriana) con gli Schiavoni e da allora costoro cominciarono a temere sempre più le armi dei friulani*" (HL VI, 45). La località di Lauriana, piuttosto che in Lavariano (Ud), va identificata con l'omonima località istriana, ai confini del ducato longobardo col territorio bizantino: non è credibile che, come al solito, "*immensa sclavorum multitudo*" si materializzasse d'improvviso nei dintorni di Cividale; verrebbe meno proprio quella dignità istituzionale e militare dei Longobardi che gli Slavi non avrebbero avuto motivo di temere. I confini del ducato comprendevano ben quattro municipi romani ed erano controllati scrupolosamente a prova di qualsiasi infiltrazione o insediamento spontaneo o abusivo. Bisogna "allargare" gli spazi di questi scontri.

La qualità dei nuovi rapporti diplomatici tra Longobardi e Slavi è documentata dalla decisione di Pemmone una volta caduto in disgrazia del re Liutprando: "*Allora Pemmone decise di rifugiarsi con i suoi nella patria degli Slavi*" (HL VI, 51). Si tratta del passaggio dal Friuli con tanto di contingente armato nella patria degli Slavi, dunque un territorio ed una società organizzata, anche se le modalità erano ben lontane dalle tipiche istituzioni di origine romana. Se ci vollero ben due secoli ai duchi longobardi per riconoscersi nell'istituzione monarchica, istituto di origine romana, non deve sorprendere la permanenza di modelli tribali tra popolazioni slave ed avarie.

Col trasferimento della sede patriarcale da Cormons a Cividale nel 737, le Valli del Natisone e Tolmino beneficiarono dal punto di vista religioso, ma nuclei di popolazione locale, celtica, latina, longobarda, slava, dispersi fra i monti, lontano dai centri di fondo valle e dai luoghi strategicamente importanti, dovettero per ora beneficiarne indirettamente, cioè come parte integrata nel contesto dei *possessores*, referente primario dell'attività civile e religiosa. Proprietari laici e religiosi vivevano in città. Un qualsiasi fenomeno di separazione o autonomia, specie per riconosciuta diversità etnica, non era per allora significativo, in quanto l'appartenere a quella società e considerarsi cristiani era la stessa cosa, pur continuando a praticare le proprie tradizioni particolari.

La donazione sestense ♣ Il primo documento superstite d'epoca longobarda è la *Donazione Sestense*, atto di fondazione dei due monasteri di Sesto al Reghena (monaci) e di Salt (monache) del 762, fatta dai fratelli Erfo, Anto e Marco, figli della principessa Piltrude, moglie del duca friulano Pietro (749-756). Vi sono indicati beni distribuiti in diverse località del Friuli e fuori: "**con terreni arativi, vigne, prati, pascoli, selve, boschi, metà del castagneto in Ausiano, metà del mulino... frumento e grano rustico... metà del monte in Carnia di nostra proprietà*". I due monasteri "**a loro giudizio possono usufruirne in comune oppure dividerselo*". La proprietà era perfettamente identificata nei suoi confini e nel suo uso agrario e pastorale tanto da potersi dividere a metà, compresi i monti, forse l'elemento più suggestivo per sottintendere eventuali terre abbandonate e le famose infiltrazioni *sensim sine sensu*. Conosciamo gli infiniti contrasti tra le comunità per l'uso dei boschi comunali, avverse ad ogni intrusione esterna e, all'interno, all'eccessiva consistenza numerica di greggi private. Il documento citato prosegue: "**Intendiamo donare i beni tra il Tagliamento ed il Livenza, tutto ciò che si trova tra i due fiumi e che è riconosciuto (dignoscitur) di nostra proprietà*". Sottolineiamo *dignoscitur-riconoscere*, dove si suppone una certa difficoltà d'identificazione, un po' come lo stato di abbandono e indecifrabile delle proprietà private nella montagna d'oggi. Invece ci si comporta come se esistesse un catasto, magari mnemonico, tanto che alla

fine si può pervenire ad un'effettiva definizione del *dono*. Dunque nessun territorio abbandonato da infiltrare. Altro elemento illuminante è la decisione di liberare tutti i servi: *"*Riguardo ai servi ed alle serve, agli aldi sia maschi che femmine, tutti i figli intendiamo lasciare liberi ed abbiamo steso pure le carte per i familiari che già abbiamo già prima dichiarati liberi"*⁹⁹.

La volontà dei Longobardi d'essere cristiani ortodossi e pure fedeli alle loro tradizioni, costumi e linguaggio comportava la stessa attenzione o distrazione per i costumi tradizionali degli Slavi. La chiesa longobarda, assorbita prima dalla contesa con Grado e dallo scisma dei Tre Capitoli, poi dall'antagonismo fra chiesa ducale (Amatore e Fidenzio vescovi di Zuglio) e chiesa monarchica (Serenio e Callisto patriarchi), si dedicò alle popolazioni pastorali e rurali in genere senza particolari ansie missionarie, risultando anch'essa struttura determinante dal punto di vista organizzativo, difensivo e fiscale.

La lunga fine dei longobardi ♣ I Longobardi del Friuli, nella convinzione che la prima vittoria franca del 774 fosse per loro solo una battaglia perduta, ripresero le armi e resistettero in campo aperto. Il duca friulano Radgaudo fu sconfitto con i suoi, molti perirono, altri furono fatti prigionieri, altri ancora trovarono rifugio presso gli Avari. Quelli rimasti subirono una dura e vasta epurazione che *"portò ovviamente alla sostituzione di tutto il ceto dirigente, corte ducale in testa, compresi i gastaldi, gli sculdasci, i centenari e i decani, sino alla struttura arimannica"*¹⁰⁰.

Anche la chiesa friulana dovette passare brutti momenti. Il patriarca Sigualdo si vide costretto a richiamare Carlo Magno *"a rispettare i canoni e precetti ecclesiastici, ad entrare nella Chiesa con umiltà, non con superbia e a guardarsi dal contaminarla e dall'opprimerla con usurpazioni"*¹⁰¹. Qualche centinaio di Longobardi, compreso qualche prete, si dette alla macchia con le rispettive famiglie e se molti di essi trovarono rifugio nella Bassa friulana, lungo la zona litoranea da Aquileia e Latisana ed altri ancora nella zona montuosa delle Prealpi carniche, certamente il nucleo più consistente trovò un rifugio privilegiato nelle Alpi Giulie e nelle Valli del Natisone a contatto con gli Slavi. Questa specie di resistenza "partigiana" ritardò il processo d'assorbimento. L'accento fatto dal patr. Paolino, nel 796, a proposito di sacerdoti uccisi o feriti, non si riferiva ad episodi avvenuti nei territori conquistati di recente agli Avari, ma precisamente in Cividale per un'irruzione di questi longobardi imboscati, provenienti dalle Valli del Natisone e dell'alto Isonzo. Paolino dice di non voler lui stesso fare giustizia, ma di riservarla al re, non ritenendo ufficio di sacerdoti immischiarsi in fatti di sangue. Gli incidenti avvennero entro la giurisdizione patriarcale, tanto che il patriarca stesso avrebbe potuto emettere sentenza capitale. L'episodio accadde prima del Concilio provinciale di Cividale del 796, nel quale fu denunciato il doloroso episodio, mentre le violenze avere si verificheranno negli anni seguenti, verso il 799¹⁰².

Un passo della *Cronaca* di Andrea, prete bergamasco che scrisse un sunto dell'opera di Paolo Diacono continuandola fino all'anno 877, accenna alla turbolenza longobardo-slava: *"Il persistente logorio dei Longobardi e la pressione degli Slavi fecero soffrire assai la gente del Friuli, fino a che venne messo a capo di quel territorio Everardo"*¹⁰³.

Non va però esagerata né la gravità dell'atto, né la repressione da parte dell'ordine costituito. Il nuovo indirizzo ha accolto e riconosciuto ben presto il ruolo dei vecchi signori longobardi, le rispettive proprietà con l'antico prestigio. Per fare un guerriero allora ci voleva

⁹⁹ BROZZI 1981, p. 140. *"cum... terris aratoriciis, vineis, pratis, pascuis, silvis, astalariis et medietate de castaneto in Ausiniano... molino in medietate... frumentum... grano vero rustico... monte in Carnia, quae ad nos pertinuit, medietatem... volunt insimul pascere, volunt dividere, eorum sit potestas... Volumus ut dono nostro habeant inter fluvio Taliamento et fluvio Lipientia, quidquid inter ipsos ad nostra potestate pertinere dinoscitur... De servis nostris vel ancillas, aldiones vel aldianas utrisque sexus, omnes liberos liberos dimisimus; et cartas de eorum libertate fecimus, similiter et de casaria ipsorum seu et ad eos qui iam antea liberi fuerunt fecimus cartas"*.

¹⁰⁰ BIASUTTI 1966, p. 13.

¹⁰¹ BIASUTTI 1966, p. 14.

¹⁰² PASCHINI 1906, p. 111.

¹⁰³ BIASUTTI 1979, p. 16.

una vita e supponeva uno *status* sociale complesso e tutto questo fu per secoli patrimonio e monopolio dei Longobardi. Se alcuni si amalgamarono con la popolazione gallo-romana, la maggior parte fu integrata nelle aristocrazie feudali. Quando l'imperatore franco riconobbe ai singoli popoli nei rispettivi territori il diritto di seguire la propria legge, fece un atto di realismo politico, riconoscendo a ciascun popolo la propria dignità ed identità in un contesto di frammentazione estrema del potere feudale. La formula stereotipa di questa riserva giuridica da un documento locale recita: *"*noi madre e figlio abbiamo dichiarato di vivere secondo la legge della nazione dei Bavari ed io stessa Liuzza, che mi sono dichiarata di vivere secondo la mia nazionalità longobarda, ora, a motivo del matrimonio con il mio uomo, riconosco di vivere secondo la legge dei Bavari"*¹⁰⁴.

Se si vuol capire la specificità della popolazione slava lungo il confine orientale del Friuli bisogna rifarsi a questa presenza problematica ed alla successiva azione del personale che scenderà in Friuli al seguito dei patriarchi tedeschi, almeno fino al 1250. L'azione missionaria di Paolino ebbe come obiettivo gli Slavi della Carantania, di recente domati insieme agli Avari da Carlo Magno, ma il carattere di queste missioni era prevalentemente politico e di normalizzazione della popolazione entro il nuovo ordine, nonostante l'afflato pastorale del presule, che, non si dimentichi, era e rimase *missus dominicus*. Ci riferiamo al presunto tatto pastorale suggerito da Alcuino e Paolino a Carlo Magno nell'opera di conversione degli Avari. Nella Conferenza dei vescovi sul Danubio del 796, presso un campo trincerato, per dare un assetto stabile al territorio avarico appena riconquistato dopo una dolorosa ribellione, Paolino suggerisce di battezzare quella popolazione *"brutale e irragionevole, idiota e priva di lettere"*, dopo che, *"ex desiderio animae suae, expetierint salutem"*, cioè abbiano richiesto di essere battezzati spontaneamente. Tale "maturazione" aveva però una scadenza ben precisa: non meno di sette e non oltre i 40 giorni di intensa catechesi, che, come cifra simbolica, definiva la tolleranza disponibile a quei tempi ed in quella civiltà sia nei preti che nei catecumeni, appunto *"perché non abbiano ad annoiarsi"*¹⁰⁵. L'individuo con le sue istanze di rispetto e di libertà interiore era un'idea estranea a quella civiltà impregnata di religiosità politica o di politica religiosa.

La colonizzazione slava del Friuli ♣ L'insediamento slavo ai confini orientali è un momento della colonizzazione slava dell'intera regione friulana, perseguita dai patriarchi e dagli aristocratici al concludersi delle scorrerie ungheresche. Nell'ambito di uno straordinario rilancio dell'economia locale favorito dalla pressione delle popolazioni slave incalzate dalla colonizzazione tedesca dei territori settentrionali, il Friuli dà il via al dissodamento di spazi paludosi e di bosco selvaggio con una pastorizia ed un'agricoltura intensive. Questa è la tesi che oggi prevale fra gli storici italiani e sloveni. *"A proposito della datazione dei primi insediamenti Slavi nelle valli orientali del Friuli e sul Carso, tradizionalmente fissata almeno alla seconda metà del secolo VII, il Merku ha proposto di far scorrere in avanti l'epoca delle immigrazioni slave nei territori orientali del Friuli e sul Carso, le quali si sarebbero succedute in più fasi cronologiche e con varia consistenza fino all'undicesimo secolo. Secondo Brigitta Mader, in uno studio in lingua tedesca poco conosciuto da noi, mancherebbero in tutta la toponomastica slava delle valli a est del Friuli attestazioni di arcaismi fonetici e morfologici tipici dell'Alpenslawisch (riportate alla fine del secolo VI), ben ricostruibili invece ancora oggi in Carinzia e nella Carniola, regioni in cui l'insediamento slavo risulta documentariamente databile dalla fine del secolo VI. Per esempio non ci sarebbero idronimi friulani di matrice slava con terminazione in **-ika**, ma solo in **-izza** (cfr. Lusnizza, Stermizza, Ugovizza, Lestizza, Goricizza ecc.), suffisso che nella forma attuale conserva l'esito di una fase affermatasi solamente intorno al secolo XI. Inoltre, se davvero rispecchiassero aspetti fonetici e tratti linguistici del più antico sloveno, toponimi*

¹⁰⁴ AMC Perg to. II, a. 1101-1199, VI Kalendas martij 1101. *"Qui professi sumus mater et filius et natione lege vivere Bavariorum et ego ipsa Liuzza que professa sum ex natione mea lege vivere Longobardorum, sed nunc pro ipso viro meo lege vivere videor Bavariorum"*.

¹⁰⁵ PASCHINI 1906, p. 72.

quali *Platischis, Prapotischis, Sella dovrebbero suonare, rispettivamente, *Paltischis, *Parpotischis, *Sedla o simili. A parziale sostegno di tale tesi..., fra i circa duemila toponimi friulani documentati fra il VI ed il XIII secolo (Prampero 1882) il primo di origine slava è attestato solo nell'anno 1001 'Sclavorum lingua vocatur Goriza''¹⁰⁶.*

Questa ultima acquisizione degli storici di ogni schieramento corrisponde alle testimonianze documentali qui riportate a conferma della lenta e decisa presa di coscienza della popolazione locali e delle istituzioni cividalesi di un'identità slava o slovena, riflessa nella denominazione dell'intero territorio come Schiavonia.

Conclusione ♣ San Leonardo, nei secoli XIV e XV, è titolare del quartese della Schiavonia: decime, primizie, quartese, arcidiaconato, precedendo San Pietro nella citazione delle due chiese delle Valli del Natisone, perché la sua collocazione sulla sinistra del fiume Natisone, zona della giurisdizione della banca di Merso, la rendeva erede del ruolo feudale laico e religioso delle decime o quartese del capitolo che, come proprietario vantava un diritto signorile su tanta parte di quei territori. Non mi sembra decisivo il rilievo di un San Leonardo come naturale referente dell'identità etnica slava della zona, recepita ormai come Schiavonia, al confronto della Pieve di San Pietro e la Contrada d'Antro, che si ritenevano, seppur nello stesso territorio, ancora *tra* gli Slavi più che *degli* Slavi, tardando così in una dimensione mistilingue friulano-slava. L'intero territorio delle Valli apparve "diverso" a seguito della disposizione del Concilio Lateranense IV del 1215 che imponeva un "*presbiter idoneus et sufficiens*" per l'amministrazione del sacramento della confessione e comunione pasquali a tutti i propri parrocchiani. Il sacerdote, per un tale compito "pastorale", doveva conoscere la lingua del popolo se voleva raggiungere gli obiettivi intesi dalla disposizione conciliare di un efficace controllo giuridico del popolo tramite la sua moralità. A quel punto ci si rese conto del discrimine della lingua del popolo fedele e della sua irriducibile *qualitas* etnica. D'altronde è questa pure l'epoca in cui si afferma il ruolo delle vicinie: nel 1220 si cita per la prima volta la vicinia o assemblea degli uomini della villa, in occasione di un accordo tra il patriarca ed i feudali che si erano dati a Treviso¹⁰⁷.

Il territorio di San Leonardo, come si è cercato di dimostrare con l'estensione effettiva delle rispettive giurisdizioni delle Banche di Merso e di Antro, comprende Azzida-San Quirino, dando l'input al capitolo per individuare in San Leonardo la titolarità per l'intero quartese della Schiavonia, divenuta, a partire dal XIII secolo, inconfondibilmente slovena, anche se rimangono soggetti friulani ed italiani, ma minoritari e ormai socialmente inseriti e assorbiti. La chiesa di San Pietro ed il suo vicario, ancora nella seconda metà del secolo XIV, non appaiono adeguatamente dotati e l'unione della Contrada d'Antro ancora litigiosa. È l'epoca dell'eresia catara, albigeese, valdese, patara e bogomila in sintonia con l'affermarsi della contadinanza. Ogni movimento sociale si ritaglia gli spazi necessari, dilatando o forzando le maglie dell'ordine costituito civile e religioso e su quel confine premono i *novatores*. Il capitolo e la comunità di Cividale influivano maggiormente sulla qualità etnica della destra del Natisone, dando motivo ai proprietari ed ai vicini di mantenere una dialettica capace di ritardare una definitiva omogeneizzazione. Ma sarà un "ritardo" destinato a rientrare, quando il ruolo di chiesa matrice di San Pietro tornerà ad imporsi come referente della Schiavonia, scoprendosi, senza reticenze, "*Plebs Sancti Petri Sclaborum*" o "*de Sclabonibus*".

¹⁰⁶ FRAU 2000, p. 428. Una seconda indicazione nel documento di donazione del patr. Poppone al capitolo di Aquileia del 1031: "*in primis villam de Melereto cum omnibus finibus et pertinentiis suis, scilicet cum villa Sclavorum, que similiter dicitur Meleretum...*" (SCALON 1982, p. 15)

¹⁰⁷ PASCHINI 1919, 1-2-1220, p. 14.